

MARTEDÌ 26 MAGGIO 2020

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Miani, CNDCEC: il ruolo dei Commercialisti è essenziale nella crisi Covid-19. Ora si passi dalle parole ai fatti - pag. 2
- Accertamenti con adesione e avvisi di recupero con pagamento a settembre - pag. 4
- Nell'emergenza da Covid-19 attenzione al transfer price - pag. 6

## LAVORO E PREVIDENZA

- Cassa integrazione in agricoltura: cosa cambia per i datori di lavoro - pag. 19
- Decreto Rilancio: a chi spetta il reddito di emergenza e come ottenerlo - pag. 21
- Bonus colf, badanti e baby sitter: come compilare la domanda per ricevere i 1000 euro - pag. 23

## BILANCIO &amp; CONTABILITÀ

- Bilanci 2019 e 2020 ai tempi del Covid-19: quali misure a supporto delle imprese IFRS adopter - pag. 30

## FINANZIAMENTI

- Professionisti iscritti alla gestione separata: fondo perduto e indennità di 1.000 euro sono incompatibili - pag. 32

## IMPRESA

- Emergenza Covid-19: finanziamenti BEI, SURE e MES light. Le misure UE per le imprese - pag. 36

## IN EVIDENZA

## Miani, CNDCEC: il ruolo dei Commercialisti è essenziale nella crisi Covid-19. Ora si passi dalle parole ai fatti

di Massimo Miani - Presidente Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Si apre con l'intervista a Massimo Miani, Presidente CNDCEC, la serie di incontri con gli Ordini professionali e le Associazioni di categoria per capire qual è e quale sarà il loro ruolo nella ricostruzione economica del Paese al tempo del Covid-19. "È tempo ormai di un riconoscimento pieno del lavoro svolto dalla nostra professione in campo fiscale. In questi mesi di emergenza la nostra è stata considerata un'attività essenziale e si tratta quindi di far corrispondere i fatti a questa incontrovertibile realtà". Per sostenere gli studi professionali, soprattutto quelli di piccole dimensioni, Miani rilancia poi la carta dei crediti d'imposta che la politica dovrebbe riconoscere per gli investimenti tecnologici, anche nella prospettiva di un rafforzamento dello smart working e chiede al Governo "piena equiparazione tra misure per le imprese e misure per i professionisti: disparità di trattamento non sono davvero più concepibili. L'esclusione dei professionisti ordinistici dall'accesso ai contributi a fondo perduto è inaccettabile".

**Presidente Miani, siamo entrati nella fase 2 dell'emergenza** 


## Professionisti iscritti alla gestione separata: fondo perduto e indennità di 1.000 euro sono incompatibili

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Il decreto Rilancio riconosce un'indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 ai liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, che abbiano subito una comprovata riduzione (almeno il 33%) del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Sulla base di un'interpretazione letterale, la nuova indennità non sarebbe incompatibile con il contributo a fondo perduto. Tuttavia, se il diritto a percepire tale somma viene considerato semplicemente come una diversificazione dell'indennità prevista dal decreto Cura Italia, allora i professionisti iscritti alla gestione separata risulteranno ancora una volta esclusi dal contributo a fondo perduto.

Il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) è estremamente facile commettere di difficile lettura. In

molti casi non è chiaro se il contribuente possa fruire delle specifiche misure previste. I contribuenti sono costretti a districarsi in una selva di disposizioni ed

Le difficoltà potranno essere meglio comprese, ad esempio, se si considera il rapporto tra l'art. 25, riguardante la possibilità di beneficiare di un **contributo a** 

Fisco

La voce dei professionisti

## Miani, CNDCEC: il ruolo dei Commercialisti è essenziale nella crisi Covid-19. Ora si passi dalle parole ai fatti

di Massimo Miani - Presidente Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Si apre con l'intervista a Massimo Miani, Presidente CNDCEC, la serie di incontri con gli Ordini professionali e le Associazioni di categoria per capire qual è e quale sarà il loro ruolo nella ricostruzione economica del Paese al tempo del Covid-19. "È tempo ormai di un riconoscimento pieno del lavoro svolto dalla nostra professione in campo fiscale. In questi mesi di emergenza la nostra è stata considerata un'attività essenziale e si tratta quindi di far corrispondere i fatti a questa incontrovertibile realtà". Per sostenere gli studi professionali, soprattutto quelli di piccole dimensioni, Miani rilancia poi la carta dei crediti d'imposta che la politica dovrebbe riconoscere per gli investimenti tecnologici, anche nella prospettiva di un rafforzamento dello smart working e chiede al Governo "piena equiparazione tra misure per le imprese e misure per i professionisti: disparità di trattamento non sono davvero più concepibili. L'esclusione dei professionisti ordinistici dall'accesso ai contributi a fondo perduto è inaccettabile".

### **Presidente Miani, siamo entrati nella fase 2 dell'emergenza Covid-19. In che modo il Consiglio Nazionale sta supportando i commercialisti?**

Il Consiglio nazionale ha da pochi giorni istituito un gruppo di lavoro che avrà proprio l'obiettivo di mettere in campo progetti a sostegno della professione. Abbiamo rinunciato all'idea di una riduzione della quota di iscrizione all'Albo, da alcune parti sollecitata, perché abbiamo valutato che potrebbe risultare una misura poco significativa per i nostri colleghi per i quali un risparmio di qualche euro non cambierebbe granché (per ogni euro di riduzione della quota corrisponde un esborso per il CN di 120.000 euro). Riteniamo più opportuno e più utile investire su progetti strutturati che riguardino ad esempio incentivi alle aggregazioni e all'acquisto di strumentazione informatica.

### **Quali sono gli aiuti che dovranno essere messi in campo per sostenere gli studi professionali, soprattutto quelli di piccole dimensioni?**

Ci deve essere innanzitutto piena equiparazione tra misure per le imprese e misure per i professionisti. Disparità di trattamento tra questi due soggetti non sono davvero più concepibili. L'esclusione prevista dal D.L. Rilancio dei professionisti ordinistici dall'accesso ai contributi a fondo perduto è inaccettabile. Siamo di fronte all'ennesima dimostrazione di un atteggiamento sostanzialmente punitivo della politica nei confronti di un settore determinante per il sistema economico del nostro Paese che, esattamente come tutte le altre realtà economiche sta attraversando una fase di enorme difficoltà e che necessita di un sostegno concreto da parte dello Stato.

Sul piano pratico, la politica potrebbe mettere in campo crediti d'imposta per investimenti tecnologici come l'acquisto di software e hardware e di tutto ciò che può facilitare l'infrastrutturazione dei nostri studi anche

nella prospettiva di un rafforzamento dello smart working.

Più in generale direi che è tempo di un riconoscimento pieno del lavoro svolto dalla nostra professione in campo fiscale. Sottolineo come in questi mesi di emergenza la nostra è stata considerata un'attività essenziale e si tratta quindi di far corrispondere i fatti a questa incontrovertibile realtà.

### **A suo parere, le misure adottate finora per rispondere alle esigenze di liquidità delle imprese e sostenere imprese e professionisti con la leva fiscale sono in linea con le aspettative di rilancio economico e gli obiettivi che vi siete prefissati?**

Ogni giudizio sulle scelte dell'esecutivo in questa fase deve per onestà intellettuale tenere presente la gravità e l'eccezionalità del momento. Non c'è dubbio però che le misure per i professionisti iscritti alle casse private hanno scontato un pregiudizio negativo che induce sempre la politica a sottovalutare le difficoltà che questo settore vive da anni e che si sono drammaticamente acuite in questi mesi.

Liquidità e accesso al credito sono stati i punti più problematici di questi mesi, il terreno sul quale in maniera più evidente sono emersi i clamorosi ritardi strutturali di un Paese come il nostro nel quale il peso della burocrazia costituisce un ostacolo per una rapida applicazione delle norme e un veloce dispiegarsi dei loro effetti proprio per imprese e partite IVA.

Noi abbiamo più volte detto che vanno allungati i tempi per la restituzione delle somme sospese dallo Stato e abbiamo molto insistito affinché si introducessero anche contributi a fondo perduto. L'eliminazione del saldo e dell'acconto IRAP dovuti a giugno è un segnale importante per il sistema imprenditoriale, anche se, come chiediamo da anni, questo tributo andrebbe completamente rivisto.

Il D.L. Rilancio è un intervento estremamente complesso che andrà attentamente valutato nel dettaglio, ma possiamo già dire che in questa fase ha prevalso una logica di incentivi a pioggia e che manca ancora un progetto strutturale di rilancio. Per noi da questo punto di vista sono oggi più che mai urgenti una riforma fiscale organica e un piano di semplificazione burocratica senza precedenti.

**Come è cambiato e come cambierà il rapporto con il cliente? E in che modo influirà la trasformazione digitale?**

Questi mesi hanno confermato in pieno la centralità della nostra professione. Non abbiamo mai chiuso, abbiamo lavorato ininterrottamente per garantire assistenza a imprese e contribuenti, adattandoci in tempi rapidissimi e, non senza difficoltà, a logiche di lavoro nuove.

Questa esperienza è stata per noi, come per tutto il mondo del lavoro, un importante banco di prova che può aiutarci a cambiare e a migliorarci.

L'accelerazione sul fronte della digitalizzazione degli studi andrà rafforzata. Videoconferenze e cloud hanno dimostrato senza dubbio una grande utilità per lo svolgimento della nostra professione. Le prime sono molto efficaci, comportando anche un'ottimizzazione di costi e tempo. Il ricorso al cloud è sicuramente cresciuto.

È un fatto positivo: torneremo nei nostri studi, ma è importante poter aver accesso al proprio materiale di lavoro in qualunque situazione e in qualunque giorno della settimana. Novità cui potremo far ricorso anche nei rapporti con i clienti. Quando finirà la fase emergenziale e si tornerà a rapporti normali con loro, non dobbiamo dimenticare che comunque la gestione di alcune attività professionali potrà avvenire anche a distanza.

**Secondo lei quale sarà il futuro della professione?**

La nostra professione, come tutte le professioni, è arrivata a questa crisi in una situazione che era già di sofferenza. Affollamento del mercato professionale, mancanza di esclusive, adempimenti asfissianti c'erano già prima del coronavirus.

È chiaro che per noi, come per tutti, i prossimi mesi saranno estremamente difficili, con clienti a corto di liquidità o addirittura purtroppo prossimi al fallimento. Probabilmente al termine di questa esperienza così faticosa avremo maggiormente compreso che non si può più prescindere dall'evoluzione tecnologica e che gli strumenti oggi esistenti vanno sfruttati al meglio.

Questa crisi dimostrerà anche che gli studi piccoli soffrono di più e che studi associati e processi di aggregazione pagano. Probabilmente la crisi ci imporrà un cambiamento in questo senso, spronandoci a colmare un ritardo importante. Un cambiamento che potrebbe sommarsi a una tendenza alle specializzazioni delle nostre competenze che continuo a ritenere fondamentale per il nostro futuro.

A ciò aggiungo che tutte le professioni possono svolgere un ruolo importante nel tentativo di sburocratizzare i processi del nostro Paese. Il jobs act del lavoro autonomo prevedeva la delega al sistema ordinistico di funzioni oggi in mano all'apparato pubblico che non sempre riesce a svolgerle al meglio.

Quella previsione del Jobs act è rimasta una delle tante incompiute italiane.

Noi proponiamo di riprendere quel discorso: tutte le professioni italiane possono aiutare lo Stato a funzionare meglio, svolgendo funzioni sussidiarie che servirebbero al sistema e imporrebbero ai professionisti un rinnovamento.

A patto, però, che questa volta lo Stato questo ruolo ce lo riconosca concretamente.

## Fisco

Nel decreto Rilancio

## Accertamenti con adesione e avvisi di recupero con pagamento a settembre

di Paolo Parisi - Avvocato tributarista e societario in Trento e Bologna, di Paola Mazza - Dottore commercialista in Napoli

Proroga generalizzata - al 16 settembre 2020 - per i versamenti di tutte le somme (prima rata o rate successive) derivanti da atti di accertamento con adesione, mediazione e conciliazione giudiziale, così come per diversi accertamenti in tema di imposte di registro, ipo-catastali e di successione/donazione. Il decreto Rilancio fa slittare a settembre anche i termini di versamento delle somme dovute a seguito di avvisi di recupero dei crediti d'imposta. La stessa proroga, infine, si applica alla notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

Il decreto Rilancio sposta in avanti il periodo di **sospensione dei versamenti** delle somme dovute a seguito di atti di **accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione** e di **recupero dei crediti d'imposta**.

La proroga è prevista per quei versamenti il cui termine scade tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020: chi si avvale della proroga potrà eseguire il **pagamento entro il 16 settembre 2020**, senza aggravio di sanzioni e interessi; il pagamento in tal caso dovrà avvenire o in un'unica soluzione entro il 16 settembre ovvero, a decorrere dal medesimo giorno, mediante rateazione fino a un **massimo di 4 rate mensili** di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

### Atti i cui versamenti sono sospesi

La proroga prevista dal decreto Rilancio è relativa a:  
- atti di accertamento con adesione di cui all'art. 7, D.Lgs. n. 218/1997;

#### Nota bene

L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'Ufficio (o da un suo delegato). Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori **imposte**, delle **sanzioni** e delle **altre somme** eventualmente dovute, anche in forma rateale.

- **accordo conciliativo** ai sensi dell'art. 48 (conciliazione fuori udienza) e dell'art. 48-bis (conciliazione in udienza) del D.Lgs. n. 546/1992;

#### Nota bene

Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo (**conciliazione fuori udienza**), presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia. Nel caso di accordo conciliativo parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione

parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.

La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo conciliativo, nel quale sono indicate le **somme dovute** con i termini e le modalità di pagamento.

L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

La **conciliazione in udienza** si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente e la commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

- **accordo di mediazione** ai sensi dell'art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992;

#### Nota bene

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo, può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa e non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione. La mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le **somme dovute** con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

- atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'art. 12, D.L. n. 70/1988 e dell'art. 52, D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 34, commi 6 e 6-bis,

D.Lgs. n. 346/1990;

#### Nota bene

Si tratta sostanzialmente degli accertamenti di liquidazione dell'imposta di registro e delle imposte sulle successioni e donazioni per gli immobili privi di rendita o con rendita presunta.

- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi degli articoli 10, 15 e 54, D.P.R. n. 131/1986;
- atti di recupero ai sensi dell'art. 1, comma 421, legge n. 311/2004 per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 (si pensi agli **avvisi di recupero del credito d'imposta** da indicare nel quadro RU del modello Redditi);
- avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dei tributi di cui all'art. 33, comma 1-bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti, dell'imposta sulle assicurazioni.

#### Scadenza dei termini di versamento

La generalizzata proroga dei versamenti si applica agli atti sopra riportati unicamente se:

- i termini di versamento scadono nel periodo compreso **tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**.

La proroga vale in ugual modo per le somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute a seguito dei citati atti rateizzabili e a quelli in relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma 3, nonché dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del D.L. n. 119/2018.

#### Termine di effettuazione dei versamenti prorogati

I versamenti oggetto della proroga sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere

dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese. Quindi, in tal caso i versamenti termineranno al massimo entro il 16 dicembre 2020.

Si fa rilevare che non si procede al **rimborso** delle eventuali **somme versate nel periodo di proroga**.

#### Termine finale per la notifica del ricorso di primo grado

La proroga è prevista anche per la notifica del ricorso di primo grado: viene infatti stabilito che la proroga al 16 settembre 2020 è prevista per il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti sopra richiamati e agli atti definibili (mediante acquiescenza) ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. 218/1997 (per rinuncia ad impugnare gli avvisi di accertamento o di liquidazione impugnazione con sanzioni ridotte a 1/3) i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Beneficiano della proroga le impugnazioni degli atti e degli avvisi di liquidazioni sopra richiamati i cui relativi 60 giorni, ordinariamente previsti per l'impugnazione, scadono tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020: tali sono quegli atti notificati tra l'8 gennaio 2020 e il 1° aprile 2020.

#### Ad esempio

Atto notificato il 15 gennaio 2020 con scadenza naturale dei 60 giorni per l'impugnazione o acquiescenza il 15 marzo 2020: la notifica del ricorso introduttivo potrà avvenire entro il 16 settembre 2020.

#### Cosa non rientra nella proroga

Non rientrano nella proroga del 16 settembre 2020 i ricorsi contro atti diversi da quelli sopra elencati: in particolare, gli atti di **sole sanzioni** di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 472/1997, gli accertamenti emessi dagli enti locali per i quali non è prevista l'acquiescenza e gli atti emessi dagli Agenti della riscossione quali cartelle di pagamento, fermi e comunicazioni di ipoteche.



## Fisco

Per le multinazionali

## Nell'emergenza da Covid-19 attenzione al transfer price

di Stefano Latini - Esperto di fiscalità internazionale

Non solo è necessario adottare oggi misure per gestire la crisi da Covid-19, ma le azioni intraprese da un'azienda potrebbero avere un impatto finanziario solo tra un anno o due e potrebbero essere contestate dalle autorità fiscali ex post. In questo quadro, i prezzi di trasferimento sono un elemento critico che le imprese devono considerare. È dalla loro determinazione che si definiscono le modalità in cui gli utili o le perdite sono allocati all'interno del gruppo e quindi come, oggi, il Covid-19 influirà sui risultati che le imprese multinazionali raggiungeranno nei vari Paesi in cui operano. Quali sono gli elementi critici che richiedono attenzione dal punto di vista del transfer price? E quali le possibili soluzioni?

L'emergenza da Covid-19 ha provocato un blackout economico e commerciale globale con un impatto diretto sui **prezzi di trasferimento delle imprese multinazionali**. Non a caso, tra i temi più discussi in agenda uno spazio sempre maggiore è occupato dalla gestione e riprogrammazione degli accordi sui prezzi di trasferimento.

I fornitori di società multinazionali potrebbero aver ridotto o interrotto la produzione, parte del personale potrebbe trovarsi in diverse aree geografiche nell'impossibilità di viaggiare. Le aziende di quasi ogni tipo sono state chiuse o, a causa di un calo della domanda, hanno dovuto ridurre drasticamente o modificare il loro *modus operandi*, a livello nazionale e mondiale. In questo quadro, i **prezzi di trasferimento** sono un **elemento critico** che le imprese devono considerare. È dalla loro determinazione che si definiscono le modalità in cui gli utili o le perdite sono allocati all'interno del gruppo e quindi come, oggi, il Covid-19 influirà sui risultati nei vari Paesi in cui opera una grande azienda transnazionale.

Alcuni elementi critici potrebbero richiedere attenzione dal punto di vista dei prezzi di trasferimento. Eventuali soluzioni in merito dovranno comunque essere esaminate caso per caso e in base al settore specifico.

C'è da considerare che gli **scambi infragruppo** rappresentano oggi il 60% degli scambi commerciali globali.

Anche per questo, gli **accordi sui prezzi di trasferimento** costituiscono una sorta di autostrada monetaria su cui corrono flussi di guadagni e perdite miliardari. E comunque, le regole sul **transfer price** non sono un dogma immutabile, tant'è che gli accordi possono anche essere rivisti - basti pensare alla clausola di "forza maggiore" o alla potenziale riscrittura delle analisi dei benchmark - essendo quelli elaborati sui dati storici 2019 del tutto incoerenti, oggi.

## La centralità del transfer pricing

Far parte di una **multinazionale** significa che i **prezzi di trasferimento** svolgono un **ruolo determinante** nel modo in cui gli utili e le perdite derivanti da questa nuova realtà, segnata dal Covid-19, incideranno sulle **posizioni fiscali** delle entità registrate nelle varie giurisdizioni in cui l'azienda opera.

Dato lo scenario, largamente negativo, è quindi importante determinare come eventuali perdite possono essere distribuite all'interno di una multinazionale.

In sostanza, chi dovrebbe pagare per le conseguenze del Covid-19?

Naturalmente, qualsiasi politica sui prezzi di trasferimento deve essere stabilita in accordi interaziendali coerenti con il principio di libera concorrenza, accordi dai quali deriverà il flusso redistributivo delle perdite. Norme, regole e obblighi derivanti dai prezzi di trasferimento pattuiti si trasformano quasi in modo automatico in una sorta di meccanismo interno all'impresa di redistribuzione di utili ma anche di perdite. Ancor più in fasi di crisi e/o criticità.

## L'ancora della revisione dei prezzi di trasferimento

La struttura dell'impresa transnazionale è la più conforme in tempi di grave crisi e con all'orizzonte una drastica recessione economica e perdite miliardarie?

La risposta ovvia potrebbe essere che la multinazionale, che ha beneficiato dei profitti durante i periodi favorevoli, deve ora sopportare le perdite anche durante una recessione economica. Questo però potrebbe esercitare una pressione estrema sull'azienda principale, mettendo a rischio l'organizzazione e l'intero contorno. Inoltre, spesso c'è spazio per accordi con terzi volti a diminuire tale pressione sul cuore della grande azienda.

Non è insolito infatti che terze parti rinegozino l'una con l'altra in modo che una o entrambe le parti garantiscano la loro reciproca sostenibilità finanziaria.

Un **esempio** lo forniscono i **Paesi Bassi**, dove la stampa ha annunciato che i grandi produttori di birra e le

società immobiliari avrebbero fornito sostegno finanziario ai propri clienti, tra cui anche aziende, grandi e piccole, ad esempio concedendo un differimento del pagamento delle spese di affitto, nonostante non fossero contrattualmente vincolati ad intraprendere una tale azione. Inoltre, le grandi banche olandesi hanno deciso di concedere il differimento del pagamento di prestiti e interessi a favore delle imprese.

Seguendo tali esempi, dovrebbe essere possibile per le società del gruppo fare lo stesso e possibilmente non aderire ai contratti esistenti ma adottare **modelli di prezzi alternativi** in questi tempi eccezionali. In sostanza, i modelli dei prezzi di trasferimento possono quindi essere rivisti dalle multinazionali e aggiornati quando opportuno. Per fare ciò, i **nuovi parametri** devono essere impostati in base a ciò che fanno le terze parti, tenendo conto sia della durata della crisi che dei costi delle misure di emergenza. E soprattutto, decisivo sarà attendere i dati di fine anno, in base ai quali definire gli accordi, mentre per quelli infragruppo già definiti sulla base dei dati del 2019 sarà obbligata una generale revisione, non essendo sostenibile la variabile finanziaria dell'anno passato con la situazione attuale di emergenza.

### Covid e azienda, misurare l'impatto

Il primo passo, per le aziende che soffrono della crisi economica di Covid-19, sarebbe quello di analizzare cosa e chi sta causando le perdite e determinare quale aspetto sta avendo il maggiore impatto. Da ciò si può verificare se questo è corretto nei termini dell'attuale politica dei prezzi di trasferimento o se è necessario apportare modifiche. Ciò può essere influenzato dal ridimensionamento dei team o dalla chiusura di uffici e aziende in più giurisdizioni. Ciò potrebbe comportare il trasferimento di funzioni o responsabilità da un'entità/Paese a un'altra, in un contesto diverso, e quindi la modifica del profilo funzionale di un particolare accordo sui prezzi di trasferimento.

La conseguenza di ciò è che, a fini fiscali, l'**allocazione di rendimenti o perdite** potrebbe spostarsi a seguito delle misure di emergenza adottate da una multinazionale o anche da una sua singola azienda. Lo stesso vale per le entità che attualmente beneficiano finanziariamente della crisi.

Si consiglia pertanto una **revisione** attenta e studiata delle politiche dei prezzi di trasferimento dell'azienda.

### Il nodo dei contratti intercompany

Le multinazionali affronteranno gli shock sia della domanda che dell'offerta nei mercati globali. Una volta che l'impatto e ciò che lo determina è stato analizzato, un passo successivo è quello di esaminare le **clausole**

**esistenti nei contratti intercompany**, che possono consentire **aggiustamenti** o **rinegoziazioni** se necessario o far luce su come questa situazione potrebbe essere gestita.

Tutto questo è possibile se si considera ad esempio una clausola di "forza maggiore" nei contratti.

Va comunque tenuto presente che qualsiasi azione intrapresa da una multinazionale, anche se contrattualmente consentita, deve comunque essere a condizioni di mercato.

In questi tempi unici e incerti, determinare ciò che rientri in tale principio può essere difficile da evidenziare. Si può sostenere che una ricerca in un database storico per una situazione come questa potrebbe non essere registrata. Invece, dati più affidabili possono essere raccolti da altre aziende all'interno dello stesso settore.

### Il soccorso del finanziamento interaziendale

Dal punto di vista finanziario, l'attenzione immediata delle imprese è, ovviamente, quella di avere i contanti nella giusta posizione. I requisiti di cassa e di capitale circolante saranno le priorità principali.

Una multinazionale cercherà quindi per lo più **internamente** di soddisfare le proprie esigenze di finanziamento. Le stesse linee guida dell'OCSE sul transfer price prestano attenzione al fatto che i **prestiti interaziendali** debbano essere (parzialmente) riqualeficati come patrimonio netto.

Il punto di partenza sarà quindi quello di esaminare i contratti di prestito interaziendale e successivamente l'effettiva delimitazione delle transazioni interaziendali. Peraltro, laddove sia disponibile liquidità, le imprese multinazionali possono prendere in considerazione anche la possibilità di richiedere dividendi alle proprie filiali. Comunque, in questi tempi incerti, potrebbe essere necessario fornire nuovi prestiti infragruppo per far fronte alle esigenze di flusso di cassa immediato.

### Il nodo degli APA

Le imprese multinazionali che dispongono di un APA, accordi preventivi in materia di prezzi di trasferimento o **Advance Pricing Agreement**, potranno verificare come le autorità fiscali non faranno alcun passo avanti nei casi in cui gli accordi vincolanti non consentano flessibilità.

Al contrario, per gli APA non ancora finalizzati, le società dovranno subito chiedere di rinegoziare i termini e le condizioni.

Come svincolarsi dal lockdown imposto dal transfer price

Molte multinazionali sono state colpite dalla crisi economica Covid-19. Questi sono i punti chiave che le grandi aziende dovranno considerare sui prezzi di trasferimento:

- rivedere gli accordi interaziendali, vale a dire per clausole di forza maggiore e altri possibili margini di flessibilità;
- mentre i termini commerciali cambiano tra terze parti, fornitori, distributori etc., ciò può fornire alle multinazionali una maggiore flessibilità automatica in termini di accordo sui prezzi di trasferimento pur restando in linea con il principio di libera concorrenza;
- le società che dispongono di **documentazione dettagliata sulla crisi economica** da Covid-19, potranno ora conservarla in quanto **fondamentale per il futuro**. Documentazione che dovrebbe contenere spiegazioni dettagliate degli adeguamenti effettuati, i motivi per cui gli aggiustamenti sono considerati appropriati, come sono stati calcolati, come hanno cambiato i risultati e come l'adeguamento migliora la comparabilità;
- l'analisi di comparabilità al fine di stabilire parametri affidabili per le analisi di benchmark nella determinazione del prezzo delle operazioni infragruppo. In questo caso le multinazionali dovrebbero procedere in modo proattivo.

In sostanza, dato che **circostanze eccezionali**, come

l'attuale, richiedono **aggiustamenti eccezionali**, le imprese dovranno ridefinire su basi attuali gli accordi intercompany.

In particolare, gli studi di benchmarking, da cui derivano la determinazione dei prezzi e delle remunerazioni a bilancio a parti terze, si basano necessariamente sull'uso di dati finanziari storici poiché esiste un ritardo tra la data di chiusura dei bilanci comparabili e la loro disponibilità in banche dati pubbliche.

Ad esempio, i primi dati finanziari comparabili, che saranno disponibili per determinare la remunerazione di un'entità che si occupa della distribuzione all'interno del gruppo multinazionale, per il suo esercizio fiscale che termina a dicembre 2020 saranno generalmente quelli che coprono il loro esercizio fiscale chiuso a dicembre 2019. Il dato quindi non terrebbe conto della crisi da Covid-19 e provocherebbe **squilibri di bilancio eccessivi** oltretutto **irreali**.

Per ovviare a tale situazione, in un periodo economico instabile, il dato da prendere in esame per la definizione dei prezzi di trasferimento infragruppo può discostarsi dallo standard di libera concorrenza, poiché le circostanze economiche dei mercati in cui operano le parti sono fondamentali per condurre analisi di comparabilità affidabili.



## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione

## Decreto Rilancio: pubblicate le faq da Agenzia Entrate Riscossione

Il decreto Rilancio ha previsto la sospensione fino al 31 agosto dei termini per i versamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, delle procedure e degli altri atti di riscossione. Le rate 2020 della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio", se non versate alle relative scadenze, potranno essere pagate entro il 10 dicembre. Sono alcune delle novità analizzate con le Faq pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha pubblicato un comunicato stampa in data 25 maggio 2020 riguardante le novità del **Decreto Rilancio**.

In particolare sono state pubblicate sul sito internet le risposte alle domande più frequenti (**Faq**) in merito alle nuove misure in favore dei contribuenti introdotte in materia di riscossione dal **Decreto Rilancio** (DL n. 34/2020) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020.

Il decreto prevede la sospensione fino al 31 agosto dei termini per i versamenti derivanti da **cartelle di pagamento**, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, delle procedure e degli altri atti di riscossione. Le rate 2020 della "**rottamazione-ter**" e del "saldo e stralcio", se non versate alle relative scadenze, potranno essere pagate entro il 10 dicembre.

Tra le novità c'è anche la sospensione dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio) fino al 31 agosto 2020 degli obblighi derivanti dai **pignoramenti presso terzi** aventi ad oggetto stipendi e pensioni e altre indennità assimilate, effettuati dall'Agente della riscossione prima dell'entrata in vigore del provvedimento. Pertanto fino al 31 agosto 2020, il datore di lavoro/ente pensionistico non effettuerà le relative trattenute e le somme saranno rese disponibili al debitore.

Per i **piani di dilazione** già in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la **decadenza** del debitore dalle rateazioni accordate si determina nel caso di **mancato pagamento** di **dieci rate**, anche non consecutive (invece delle cinque

rate ordinariamente previste).

Infine, è stata prevista la **sospensione dall'8 marzo al 31 agosto 2020**, delle **verifiche di inadempienza** da parte delle Pubbliche Amministrazioni, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Le verifiche già effettuate restano **prive di qualunque effetto** se, alla data di entrata in vigore del "Decreto Rilancio", l'Agente della riscossione non ha notificato il pignoramento.

*A cura della Redazione*

## Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate Riscossione, comunicato stampa 25/05/2020

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno: quando la rideterminazione del credito non si applica

In tema di credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nell'ipotesi di conferimento dell'unica azienda posseduta da un imprenditore individuale in una costituenda società, la rideterminazione del credito non può trovare applicazione, poiché i beni oggetto di agevolazione e i relativi crediti d'imposta non sono singolarmente dismessi o ceduti a terzi, ma circolano insieme all'azienda che verrà condotta dalla conferitaria nell'ambito dell'esercizio di un'attività imprenditoriale. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 143 del 25 maggio 2020.

Con la risposta a interpello n. 143 del 25 maggio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di credito d'imposta per gli **investimenti nel Mezzogiorno**.

L'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015 ha introdotto un credito di imposta a favore delle **imprese** che, tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020, effettuano l'acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione sono tenuti a effettuare **apposita comunicazione**

per la fruizione del **credito d'imposta**, utilizzando il modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 670294 del 9 agosto 2019.

L'agevolazione è differenziata in relazione alla dimensione aziendale e spetta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale.

La normativa stabilisce che se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è **rideterminato** escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

L'Agenzia delle Entrate ha già specificato con riguardo al credito d'imposta per investimenti nelle aree depresse che la cessione o il conferimento d'azienda non costituiscono necessariamente cause di rideterminazione del credito d'imposta.

Nell'ipotesi di **conferimento** dell'unica azienda posseduta da un imprenditore individuale in una costituenda società, la **rideterminazione** del credito non può trovare applicazione, perché i beni oggetto di agevolazione (inclusi i relativi crediti d'imposta) non sono singolarmente dismessi o ceduti a terzi, ma circolano insieme all'azienda che verrà condotta dalla conferitaria nell'ambito dell'esercizio di un'attività imprenditoriale.

Inoltre, gli stessi beni non sono destinati a strutture produttive diverse da quelle che darebbero diritto all'agevolazione, dal momento che il contribuente conferisce l'intera azienda alla neocostituita società.

Il conferitario dovrà, entro i periodi di sorveglianza previsti, far entrare in funzione e non dismettere i beni nell'ambito del compendio aziendale.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 25/05/2020, n. 143

#### Fisco

Dalle Dogane

## Decreto Rilancio: le novità in materia di accise

Il Decreto Legge Rilancio ha previsto la rateizzazione del debito di accisa, in modo da permettere al titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche la concreta possibilità

di avvalersi, al ricorrere di determinati presupposti, dell'istituto in questione. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Dogane con la circolare n. 8 del 25 maggio 2020 con cui ha analizzato le norme in materia di accise contenute nel DL n. 34 del 2020 pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2020.

L'Agenzia delle Dogane ha emanato la circolare n. 8 in data 22 maggio 2020 sul **Decreto Rilancio** con particolare riguardo alle disposizioni di interesse in materia di **accise**.

Infatti, sul supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 è stata pubblicato il DL n. 34 del 2020, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che contiene disposizioni di specifico interesse nei distinti settori dell'accisa".

L'art. 129 di tale Decreto prevede disposizioni in materia di **rate di acconto** per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica. In particolare la norma dispone che in relazione al **settore del gas** naturale e dell'energia elettrica, in ragione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da **COVID-19**, si prevede una riduzione delle **rate di acconto di accisa** relative ai mesi da maggio a settembre del corrente anno, statuendo che l'importo dovuto sia versato dai soggetti obbligati nella misura del 90 per cento. Qualora a seguito della presentazione della dichiarazione per l'anno 2019 emergesse la necessità di rimodulare l'importo delle rate di acconto per il corrente anno, sarà ricalcolato, di conseguenza, l'ammontare del 90 per cento da versare. Le somme a titolo di conguaglio, che dovessero rendersi dovute per effetto della dichiarazione per l'anno 2020, saranno versate in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica e entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale.

Inoltre si differisce al 20 maggio 2020 il versamento della rata di acconto **sull'energia elettrica** previsto per il giorno 16 maggio 2020. Laddove la rata di acconto fosse stata corrisposta nella misura intera anziché del 90 per cento, il maggiore importo versato potrà essere scomputato dalla rata di giugno 2020.

L'art. 130 prevede il differimento di alcuni adempimenti in **materia di accisa**, in particolare:

-si differisce al 1 gennaio 2021 l'efficacia dell'obbligo di denuncia all'Agenzia e di contabilizzazione dei prodotti stoccati da parte dei titolari di depositi privati di prodotti energetici aventi capacità superiore a 10 mc e fino a 25 mc, unificando il termine a quello già previsto per il medesimo obbligo relativamente ai titolari di impianti di distribuzione privati aventi capacità

superiore a 5 mc e fino a 10 mc.;

-si differisce, al 1° ottobre 2020, l'introduzione di un sistema di tracciamento nel territorio nazionale degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti, provenienti da un altro Stato Membro, con la scorta di un codice amministrativo di riscontro emesso dal sistema informatizzato;

-si rinvia al 31 dicembre 2020 l'introduzione dell'obbligo di installazione di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante (c.d. INFOIL) presso i depositi fiscali aventi capacità non inferiore a 3.000 mc;

-si procrastina al 30 settembre 2020 il termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento (c.d. e-DAS) emesso a scorta del trasferimento nazionale della benzina e del gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa.

-si differisce al 31 dicembre 2020 il termine per l'adozione del provvedimento dell'Agenzia che deve stabilire tempi e modalità per la trasmissione da parte dei soggetti vettori dei dati inerenti l'energia elettrica e il gas naturale trasportati e di quelli relativi alle fatturazioni ai consumatori finali da parte dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale.

Inoltre all'art. 131 si prevede con riguardo ai soli **prodotti energetici**, la rimessione in termini dei versamenti dell'accisa sulle immissioni in consumo avvenute nel mese di marzo garantendo che, ove il pagamento venga effettuato entro il 25 maggio non sarà applicata l'indennità di mora né saranno comminate sanzioni. Sugli importi versati non si rendono dovuti **interessi**.

Tra le altre importanti previsioni il Decreto Rilancio ha previsto il differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di **imposta sul consumo** dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate, prevedendo al 1° gennaio 2021 l'introduzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), e dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate.

Con l'art. 162 si prevede la **rateizzazione del debito di accisa**, in modo da permettere al titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche la concreta possibilità di avvalersi, al ricorrere di determinati presupposti, dell'istituto in parola. Per effetto della soppressione del rinvio al decreto ministeriale per l'applicazione della norma, la disposizione assume piena efficacia rendendo accessibile la rateizzazione dell'accisa. Vi è l'obbligo di documentare le

condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica che, sole, legittimano il depositario autorizzato a presentare l'istanza di rateizzazione nonché il vincolo di esaurimento del piano di rateizzazione nel medesimo esercizio finanziario di suo avvio.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, circolare 22/05/2020, n. 8

#### Fisco

Da FNC e CNDCEC

## Coronavirus e Decreti sull'emergenza: le novità in materia di società, enti e giustizia

Il Decreto Rilancio ha previsto per le controversie tributarie che la partecipazione all'udienza a distanza viene consentita non solo alle parti processuali come contribuente, ufficio impositore o agente della riscossione, difensore, ma anche al giudice tributario e al personale amministrativo delle Commissioni tributarie. Lo hanno sottolineato la Fondazione Nazionale dei Commercialisti e il CNDCEC nel documento dal titolo "le disposizioni in materia di società, enti e giustizia" con cui hanno approfondito le misure urgenti in materia di società ed enti e in materia di giustizia civile, penale, tributaria, amministrativa e contabile adottate dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti e il CNDCEC hanno pubblicato un documento di ricerca che sintetizza le principali novità dei decreti sull'emergenza da Covid 19, **DL Cura Italia**, **DL Liquidità** e **DL Rilancio**.

Il documento dal titolo "le disposizioni in materia di società, enti e giustizia" approfondisce le misure urgenti in materia di società ed enti e in materia di **giustizia** civile, penale, tributaria, amministrativa e contabile adottate dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, contenute nel Decreto "Cura Italia" n. 18/2020 (convertito con modificazioni nella legge n. 27), nel Decreto "Liquidità" n. 23/2020 e nel Decreto "Rilancio" n. 34/2020. Ulteriori modifiche sono state, inoltre, apportate dal Decreto "Giustizia" n. 28/2020.

In particolare, il documento fa seguito alla pubblicazione dei documenti di ricerca del 18 marzo, del 15 aprile e del 29 aprile, con i quali è stata effettuata

una prima analisi delle principali misure adottate dal Governo per fare fronte alla contingente emergenza epidemiologica da COVID-19, contenute nel Decreto "Cura Italia" n. 18/2020 e nel Decreto "Liquidità" n. 22/2020.

In via preliminare all'analisi delle disposizioni del Decreto Cura Italia, è necessario porre nella dovuta evidenza che, a causa del protrarsi **dell'emergenza epidemiologica**, il d.l. n. 23/2020 è intervenuto sulla **materia della giustizia**, seppur con esclusivo riferimento ai termini relativi al rinvio d'ufficio delle udienze e alla sospensione degli atti processuali, stabilendone un'ulteriore proroga rispetto a quella già disposta con il Decreto "Cura Italia".

Infatti, il **rinvio d'ufficio delle udienze** dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari dal 9 marzo 2020 è stato differito a data successiva all'11 maggio 2020, in base al Decreto "Liquidità", rispetto al previgente termine del 15 aprile 2020.

Nello specifico, per quanto attiene alla **sospensione dei termini processuali**, il comma 2 dell'articolo 83 del Decreto "Cura Italia" ha inizialmente previsto che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 fosse sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Il Decreto "Liquidità" ha disposto la "proroga" all'11 maggio 2020 del termine del 15 aprile 2020.

Con specifico riferimento al **processo tributario**, è stato espressamente previsto che si intendono, altresì, sospesi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine per i procedimenti di mediazione.

Rimane, pertanto, valida la possibilità, per i **capi degli uffici giudiziari**, di assumere, sino alla data del 30 giugno 2020, le misure organizzative previste al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, misure che, in conseguenza del nuovo termine finale del periodo di sospensione stabilito dall'articolo 36 del Decreto "Liquidità", avranno efficacia a partire non più dal 16 aprile 2020, ma dal 12 maggio 2020.

Tra le altre **misure organizzative** che i capi degli uffici giudiziari possono adottare, si segnala:

- l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- la celebrazione a porte chiuse di tutte le udienze civili e penali pubbliche;
- lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la

successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

- la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto.

### L'udienza a distanza

Con specifico riferimento alle controversie tributarie, il Decreto "Rilancio" è intervenuto attraverso la sostituzione integrale del comma 4 dell'articolo 16 del d.l. n. 119/2018, al fine di estendere il campo di applicazione **dell'udienza a distanza**, con una disciplina che va a regime e che dunque non è circoscritta all'attuale fase emergenziale.

La disciplina sulla **partecipazione a distanza** viene estesa alle udienze in camera di consiglio e la partecipazione da remoto all'udienza viene consentita non solo alle parti processuali (contribuente, ufficio impositore o agente della riscossione, difensore), ma anche al giudice tributario e al personale amministrativo delle Commissioni tributarie.

Inoltre la richiesta di **partecipazione da remoto** all'udienza pubblica può essere presentata dalle parti non solo nel ricorso o nel primo atto difensivo, ma anche successivamente, purché prima della comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza. In quest'ultimo caso, la richiesta va fatta con apposita istanza da depositare in segreteria e da notificare alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso da parte della segreteria della Commissione.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Fondazione Nazionale dei Commercialisti e CNDCEC, documento di ricerca 25/04/2020,

### Fisco

Da FNC e CNDCEC

## Decreti emergenza Coronavirus: le misure a sostegno del lavoro

Nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, le maggiori misure a sostegno del lavoro e, in particolare, di contrasto all'emergenza occupazionale che ha colpito tutti i settori produttivi con intensità crescente sin dallo scorso mese di febbraio, sono concentrate nel Decreto "Cura Italia",



come rimaneggiato dal decreto "Liquidità" e dal Decreto "Rilancio". Il Documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti e del CNDCEC pubblicato in data 22 maggio 2020 è volto proprio all'analisi delle misure sul lavoro contenute nei decreti sull'emergenza da covid-19.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti e il CNDCEC hanno pubblicato un documento di ricerca in data 22 maggio 2020 riguardante le **misure sul lavoro** contenute nei decreti sull'emergenza da covid-19. In particolare, il documento passa in rassegna il pacchetto di misure a sostegno del lavoro e di contrasto **all'emergenza occupazionale** messo in campo dal Governo per fare fronte alla contingente emergenza epidemiologica da COVID-19 con il Decreto "Cura Italia" n. 18/2020, come modificato in sede di conversione in legge e ulteriormente modificato dal Decreto "Liquidità" n. 23/2020 e dal recentissimo Decreto "Rilancio" n. 34/2020.

Il documento sottolinea come le misure a sostegno del lavoro, volte a favorire la conservazione della **potenzialità produttiva** delle imprese nel periodo dell'emergenza, sono contenute nel Titolo II del Decreto Legge "Cura Italia" e sono suddivise in due Capi normativi.

Nello specifico, il Capo I del Titolo II, rubricato "Estensione delle misure speciali in tema di **ammortizzatori** sociali per tutto il territorio nazionale", individua gli strumenti utili a fronteggiare la sospensione o la riduzione dell'attività di lavoro del tessuto datoriale e imprenditoriale italiano, alla luce della situazione epidemiologica in atto e delle relative misure adottate dal Governo per il contenimento del contagio da COVID-19.

Infatti, come è noto, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicati l'8, il 9 e l'11 marzo hanno previsto la **sospensione**, seppure con eccezioni, delle attività commerciali al dettaglio e delle attività dei servizi di ristorazione, oltre a una serie di misure restrittive degli spostamenti dei cittadini, che hanno prodotto consistenti effetti sui rapporti di lavoro in essere.

Tra l'altro le varie misure di contenimento su tutto il territorio nazionale sono state successivamente rafforzate con il DPCM del 22 marzo 2020 che ha disposto la chiusura delle attività produttive non essenziali o strategiche, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, beni di prima necessità, servizi essenziali e farmacie, negozi di generi di prima necessità e i servizi essenziali.

Gli effetti del provvedimento sono stati inizialmente fissati al 3 aprile 2020, poi prorogati fino al 14 aprile e

poi fino al 3 maggio, in forza del DPCM del 10 aprile 2020, che ha però permesso l'apertura delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati e vengono inserite tra le attività produttive consentite la silvicoltura e l'industria del legno.

La "**fase due**" ha preso avvio dal 4 maggio 2020, così come annunciata dal Governo ed è caratterizzata da una ripresa graduale del sistema produttivo e delle attività economiche e sociali.

Le maggiori misure a **sostegno del lavoro** e, in particolare, di contrasto all'emergenza occupazionale che ha colpito tutti i settori produttivi con intensità crescente sin dallo scorso mese di febbraio, sono concentrate nel Decreto "Cura Italia", come rimaneggiato dal decreto "Liquidità" e dal Decreto "Rilancio".

In particolare, l'azione del legislatore in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto si spiega in tre direzioni:

- semplificazione** delle procedure di ricorso ai trattamenti;

- coordinamento delle misure speciali con quelle ordinarie già in essere;

- ampliamento del campo di applicazione dell'integrazione salariale attraverso i c.d. ammortizzatori in "deroga".

Adesso con il **Decreto "Rilancio"** il Governo è intervenuto a modificare la disciplina originariamente introdotta principalmente in una prospettiva di prolungamento dei periodi di trattamento di integrazione salariale e di estensione del campo di applicazione degli ammortizzatori sociali.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Fondazione Nazionale dei Commercialisti e CNDCEC, documento di ricerca 22/05/2020,

#### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Iva sul noleggio delle imbarcazioni da diporto: nuovo provvedimento in consultazione pubblica

Fino al 3 giugno 2020 è aperta sul sito dell'Agenzia delle Entrate una consultazione pubblica sulla bozza di provvedimento in materia di territorialità Iva dei servizi di locazione, noleggio e simili delle imbarcazioni da diporto, in attuazione dell'articolo 1 comma 725 della Legge di Bilancio 2020. Quindi



gli operatori potranno visionare la bozza e inviare le loro osservazioni e proposte via email di cui terrà conto l'Agenzia delle Entrate per la stesura del provvedimento definitivo, in coerenza con il quadro unionale.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa in data 25 maggio 2020 in tema di **iva** sul noleggio delle **imbarcazioni da diporto**.

In particolare, è stato reso noto che sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stata aperta una **consultazione pubblica** sulla bozza di provvedimento in materia di territorialità Iva dei servizi di locazione, noleggio e simili delle imbarcazioni da diporto, in attuazione dell'articolo 1 comma 725 della Legge di Bilancio 2020.

Per questo motivo sino a mercoledì 3 giugno 2020 gli operatori potranno visionare la bozza e inviare le loro osservazioni e proposte via email.

Di queste osservazioni l'Agenzia terrà conto per la stesura del provvedimento definitivo, in coerenza con il quadro unionale.

L'intento è condividere con gli operatori le scelte affrontate nel provvedimento relative ai diversi profili applicativi, che interessano un comparto di rilievo per il sistema economico del Paese.

In attuazione della Legge di Bilancio 2020, il provvedimento individua i mezzi e le modalità di prova idonei a dimostrare l'utilizzazione e la fruizione dell'imbarcazione da diporto al di fuori dell'Unione europea. Inoltre, vengono definiti i concetti di imbarcazione da diporto, fornitore, utilizzatore dell'imbarcazione da diporto e di mezzo di prova e viene regolamentato l'obbligo di conservazione della documentazione attestante l'effettivo utilizzo dell'imbarcazione.

*A cura della Redazione*

**Riferimenti normativi**

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 25/05/2020

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

# Nuova funzionalità in Precompilata 2020 per sapere dove vanno le tasse degli Italiani

Quest'anno i cittadini che presenteranno la dichiarazione precompilata 2020 o che accederanno al proprio cassetto fiscale potranno conoscere come lo Stato ha utilizzato le loro imposte. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con un comunicato

stampa del 25 maggio 2020, con cui ha specificato che vi è una nuova funzionalità, voluta dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che consente di verificare nel dettaglio come ognuno ha contribuito alle spese dello Stato alimentando al contempo il rapporto di trasparenza e collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa in data 23 maggio 2020 sui dati che si potranno visualizzare all'apertura dell'applicazione riguardante la **Precompilata 2020**.

Da quest'anno i cittadini che presenteranno la dichiarazione precompilata 2020 o che accederanno al proprio cassetto fiscale potranno conoscere come lo Stato ha utilizzato le loro imposte. Infatti, vi è una nuova **funzionalità**, voluta dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che consente di verificare nel dettaglio come ognuno ha contribuito alle **spese dello Stato** alimentando al contempo il rapporto di trasparenza e collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

In particolare, i contribuenti che utilizzeranno la **Dichiarazione Precompilata 2020**, e che hanno presentato una dichiarazione dei redditi nell'anno precedente, visualizzeranno, all'apertura dell'applicazione, un prospetto informativo sulla destinazione delle imposte alle varie voci di spesa. Le informazioni saranno rese disponibili anche sul Cassetto Fiscale.

I dati evidenziano come circa il 21% delle tasse pagate dai contribuenti Irpef va a finanziare le pensioni, mentre il 20% la sanità. Al terzo posto l'istruzione, a cui indirizziamo l'11% delle tasse pagate. A seguire, l'8,9% di quanto versato è diretto a sostenere la difesa, l'ordine pubblico e la sicurezza, mentre il 6,09% ha come obiettivo il sostegno all'economia e al lavoro. E ancora, il 4,8% ai trasporti, il 2,4% alla protezione dell'ambiente e il 2,2% alla cultura e allo sport.

Quanto all'individuazione delle **voci di spesa**, d'accordo con la Ragioneria Generale dello Stato, si è fatto riferimento alla classificazione COFOG (Classification of the Functions of Government) che rileva le spese indipendentemente dal fatto che si riferiscano a capitoli che fanno riferimento al Bilancio dello Stato o ai bilanci delle Regioni o Enti locali.

*A cura della Redazione*

**Riferimenti normativi**

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 23/05/2020

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## 5 per mille: pubblicato gli elenchi definitivi degli enti iscritti

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi definitivi dei soggetti - enti del volontariato, della ricerca scientifica e dell'Università, enti della ricerca sanitaria e associazioni sportive dilettantistiche - che hanno presentato domanda di iscrizione per accedere al beneficio del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2020. L'Amministrazione finanziaria ha evidenziato che gli elenchi sono stati aggiornati ed integrati rispetto a quelli pubblicati il 12 maggio scorso, tranne l'elenco degli Enti della ricerca sanitaria.

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver pubblicato gli elenchi definitivi dei soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione per accedere al beneficio del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2020, con riferimento all'anno d'imposta 2019.

Gli elenchi riguardano:

- gli enti del Volontariato
- gli enti della ricerca scientifica e dell'Università
- gli enti della Ricerca Sanitaria
- le associazioni sportive dilettantistiche, che svolgono una rilevante attività di carattere sociale.

L'Amministrazione finanziaria ha evidenziato che gli elenchi sono stati aggiornati ed integrati rispetto a quelli pubblicati il 12 maggio scorso, tranne l'elenco degli Enti della ricerca sanitaria.

I contribuenti possono esprimere la propria scelta anche per il Comune di residenza, per sostenere le attività di carattere sociale svolte e possono esprimere la propria scelta per la destinazione di una quota pari al 5 per mille dell'Irpef al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Consultal'elenco degli Enti del volontariato

Consultal'elenco degli Enti della ricerca scientifica e dell'Università

Consultal'elenco degli Enti della ricerca sanitaria

Consultal'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche

*A cura della Redazione*

### Fisco

Dal MEF

## Albo dei gestori dell'accertamento e della

## riscossione dei tributi locali: prorogato il termine per la verifica annuale

E' prorogato il termine previsto per la verifica annuale dell'iscrizione nell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali, a seguito della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza disposta dal Decreto Cura Italia. Ai fini del computo dei termini per la presentazione della specifica dichiarazione non si deve tener conto del periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 maggio 2020, con la conseguenza che la dichiarazione dovrà essere resa entro il 22 giugno 2020, poiché il 21 giugno 2020 cade di domenica. Lo ha chiarito il Ministero dell'Economia e delle Finanze con l'emanazione della risoluzione n. 4 del 25 maggio 2020.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato la risoluzione n. 4 del 25 maggio 2020 in tema di attività di proroga del termine previsto per la verifica annuale dell'iscrizione nell'albo dei **gestori** dell'accertamento e della **riscossione** dei tributi locali.

La normativa dispone che gli iscritti nell'albo sono tenuti a far pervenire, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, una specifica dichiarazione attestante la permanenza dei **requisiti** previsti per l'iscrizione.

Gli iscritti nell'albo, entro trenta giorni dalla sua approvazione, devono anche inviare alla medesima Direzione il bilancio d'esercizio. Questi obblighi sono prescritti ai fini del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti cui è subordinata la verifica annuale dell'iscrizione nell'albo.

Occorre evidenziare però che il **Decreto Cura Italia** ha previsto la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza. Per cui ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020, termine, prorogato al 15 maggio 2020 per effetto Decreto Liquidità.

In questo ambito applicativo rientra anche il termine del 31 marzo fissato per la **procedura di revisione** dei requisiti. Di conseguenza, ai fini del computo dei termini per la presentazione della specifica dichiarazione non si deve tener conto del periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 maggio 2020,

con la conseguenza che la dichiarazione dovrà essere resa entro il 22 giugno 2020, poiché il 21 giugno 2020 cade di domenica, atteso che il termine residuo di 37 giorni calcolato dal 23 febbraio al 31 marzo 2020, riprende a decorrere dal 16 maggio 2020.

E' bene evidenziare che anche le attestazioni **dell'iscrizione nell'albo** conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e comunque vi è la possibilità di sostituire l'attestazione con un'apposita autocertificazione.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, risoluzione 25/05/2020, n. 4

### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali: i soggetti esclusi

Nell'ambito del credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali, sono esclusi dalla concessione del credito di imposta oltre che i soggetti che nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno per il quale si richiede il beneficio. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 144 del 25 maggio 2020, con cui ha specificato quali siano in linea generale le condizioni per accedere al credito d'imposta in questione.

Con la risposta a interpello n. 144 del 25 maggio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema computo del credito d'imposta per **investimenti pubblicitari incrementali**.

Il DL n. 50 del 2017 ha disposto che a decorrere dall'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un credito di imposta pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso

di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa. Inoltre si prevede che a decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione del credito d'imposta, mentre con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato approvato il modello di comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione.

Il credito d'imposta è commisurato **all'incremento degli investimenti** effettuati rispetto a quelli analoghi dell'anno precedente e inoltre, ai fini del calcolo dell'agevolazione le spese relative agli investimenti in esame devono essere computate secondo quanto previsto dall'articolo 109 del TUIR (articolo 4, comma 2). E' stato previsto, limitatamente all'anno 2020, che il credito d'imposta in parola è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati.

Eccezion fatta per la specifica disposizione dettata per gli investimenti effettuati nel 2020 dal D.L. n. 18 del 2020, come precisato nelle risposte a domande frequenti, "F.A.Q.", diffuse dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e aggiornate al 23 ottobre 2019, non è possibile accedere al credito d'imposta se gli investimenti pubblicitari dell'anno precedente a quello per cui si richiede l'agevolazione sono stati pari a zero.

Sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, pertanto, oltre che i soggetti che nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano **iniziato l'attività** nel corso dell'anno per il quale si richiede il beneficio.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 25/05/2020, n. 144

### Fisco

Dalle Dogane

## Coronavirus: nuova proroga

## per il pagamento dei diritti doganali

I soggetti che effettuano il pagamento dei diritti doganali, per le rate in scadenza tra il 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020 possono chiedere una proroga del pagamento di sessanta giorni senza applicazione di sanzioni ed interessi laddove risulti che il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale. Lo ha disposto l'Agenzia delle Dogane con un documento del 25 maggio 2020 in ragione di quanto disposto dal nuovo Decreto Legge Rilancio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato un documento in data 25 maggio 2020 riguardante il pagamento dei diritti doganali per le rate in scadenza tra il 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020.

Già con Determinazione Direttoriale del 24 marzo 2020 è stata applicata alla categoria dei **trasportatori** la proroga del **pagamento dei "conti di debito"** senza pagamento di interessi e l'irrogazione di sanzioni.

Inoltre con determinazione del 21/4/2020 è stata disposta la proroga di 30 giorni del pagamento dei **diritti doganali** in scadenza dal 23 aprile all'8 maggio 2020 agli operatori che ne abbiano fatto richiesta e abbiano dimostrato di aver subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020 una diminuzione di fatturato nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 18 del D.L. 23/2020.

Il **Decreto Rilancio** ha previsto che il pagamento dei diritti doganali in scadenza tra la data del 1° maggio 2020 e il 31 luglio 2020 è prorogato di 60 giorni senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

Per tale motivo è stato stabilito che i soggetti che effettuano il **pagamento dei diritti doganali**, per le rate in scadenza tra il 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020 possono chiedere una proroga del pagamento di sessanta giorni senza applicazione di sanzioni ed interessi laddove risulti che il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

Possono presentare istanza:

- i soggetti di cui all'art. 61, comma 2, lettera n) del DL n. 18 del 2020, convertito con modificazioni nell'articolo 61, comma 2, lett. o) della L. n. 27 del 2020;

- soggetti di cui all'art. 18, commi 1 e 3 del DL n. 23 del 2020, che dimostrino di aver subito nei mesi del 2019 corrispondenti a quelli della scadenza naturale dei **"conti di debito"** nel 2020, una diminuzione del fatturato:

- di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente, se nell'anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;

-di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente, se nell'anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro. Gli Uffici delle dogane e dei monopoli inoltre, in presenza di istanza apposita possono autorizzare la proroga di 60 giorni anche dei pagamenti già oggetto delle proroghe disposte con le Determinazioni Direttoriali precedenti ed ora in scadenza tra il 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020 e **l'estensione della proroga** di ulteriori 60 giorni per i pagamenti il cui termine è scaduto tra il 1° e l'8 maggio 2020, che sono già stati prorogati di 30 giorni.

Ovviamente coloro che volessero usufruire di tali **benefici** sono tenuti a presentare la relativa istanza.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, documento 25/05/2020, n. 152155

### Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

## Irap sindaci e revisori: il professionista dello studio associato deve dimostrare di aver svolto individualmente l'attività

Con l'ordinanza n. 9597, depositata il 25 maggio 2020, la Cassazione ha ribadito che per le associazioni professionali l'autonoma organizzazione e quindi l'assoggettamento ad Irap sono presunti. Il contribuente però può fornire la prova contraria, dimostrando non solo di aver svolto determinate attività in maniera individuale, ma anche senza aver fruito dei benefici organizzativi derivanti dalla sua partecipazione allo studio associato: solo in tal caso viene meno il presupposto dell'imposta suindicata.

Un'associazione professionale (studio legale tributario) presentava istanze di rimborso per l'Irap in relazione a tre annualità: le domande riguardavano i compensi percepiti da un associato per l'attività di sindaco e revisore per alcune società ed enti. L'Ufficio non riteneva fondate le richieste e pertanto veniva instaurato un contenzioso. La CTP accoglieva il ricorso presentato, con decisione confermata dalla CTR, la quale rigettava l'appello proposto dall'Agenzia. In particolare i giudici, concordando con la tesi della contribuente, ritenevano che non potessero essere assoggettati ad Irap i suindicati compensi percepiti da



un uno degli associati nell'associazione professionale, essendo riconducibili al reddito derivato in via esclusiva dall'attività lavorativa del singolo professionista. Avverso tale decisione l'Ufficio proponeva ricorso affidato ad un unico motivo, con il quale ribadiva che i compensi in questione dovevano essere attribuiti allo studio associato, anche perché la CTR aveva omissso di considerare una specifica clausola statutaria che appunto prevedeva l'imputazione allo studio anche di tutti i ricavi provenienti da incarichi degli associati per sindaco, revisore o amministratore.

### La decisione

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9597, depositata il 25 maggio 2020, ha accolto il ricorso dell'Ufficio. La costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che in caso di studio associato ricorrono automaticamente i presupposti per l'applicazione dell'Irap, senza che occorra accertare il presupposto dell'autonoma organizzazione, essendo la stessa implicita nella forma di esercizio di tale attività. Parallelamente al contribuente è però riconosciuta la possibilità di dimostrare l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa e quindi dell'assoggettabilità ad Irap di determinati ricavi. Pertanto anche quanto all'attività di sindaco o componente di organi di amministrazione e controllo, è possibile provare che le relative attività vengano svolte in maniera individuale e separata rispetto all'associazione professionale. In tali casi l'onere della prova è particolarmente rigido, atteso che l'adesione ad uno studio associato normalmente fa conseguire agli aderenti vantaggi organizzativi ed incrementativi della ricchezza prodotta (come l'utilizzo di locali e segretarie in comune, sostituzione tra i professionisti per le attività da svolgere, interscambio di pareri e consulenze per le questioni da affrontare). Nella specie la CTR non aveva in alcun modo verificato che le attività dell'associato oggetto della domanda di rimborso fossero state espletate in forma individuale e senza che lo stesso beneficiasse dei vantaggi derivanti dall'appartenenza all'associazione professionale. Il tutto a maggior ragione considerando che i giudici, come correttamente rilevato dall'Ufficio, non avevano nemmeno preso in considerazione la clausola statutaria che sembrava confermare pienamente la tesi erariale.

*A cura della Redazione*



## Lavoro e Previdenza

Decreto Rilancio

## Cassa integrazione in agricoltura: cosa cambia per i datori di lavoro

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Il decreto Rilancio prevede una serie di misure a tutela del reddito dei lavoratori agricoli assunti con contratto a tempo indeterminato e per gli apprendisti, nonché per i soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti delle imprese agricole. E' stata infatti operata una rimodulazione anche della CISOA, il trattamento di cassa integrazione speciale dedicato agli operai del settore agricolo, con la causale Covid-19. In deroga alla disciplina ordinaria, le domande devono essere inviate telematicamente entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Quali sono le altre novità?

Il **decreto Rilancio** (D.L. n. 34 del 19 maggio 2020) ha operato una rimodulazione degli **ammortizzatori sociali**, volta a rendere più efficaci le tutele introdotte dal decreto Cura Italia (legge 24 aprile 2020, n. 27) per sostenere il reddito dei lavoratori la cui attività è stata sospesa o ridotta.

La deroga riguarda i limiti di fruizione del trattamento di **cassa integrazione salariale operai agricoli** (CISOA) (art. 68 del decreto Rilancio), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso per un **periodo massimo di 90 giorni**, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, ed è neutralizzato ai fini delle successive richieste.

Come per la cassa integrazione del settore industriale, l'integrazione salariale agricola è pari all'**80%** della **retribuzione media giornaliera**; in questo caso non sono previsti tuttavia i massimali che si applicano invece alla CIG.

La retribuzione da prendere a riferimento non può essere inferiore a quella stabilita dalle leggi o dai contratti collettivi o individuali applicabili a seconda della categoria e della qualifica di appartenenza del lavoratore. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali CISOA con **causale COVID-19** sono concesse **dalla sede dell'INPS territorialmente competente**, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga.

### CISOA per Covid-19

L'INPS, con la circolare n. 47/2020, ha rilasciato una **nuova causale**, specifica per l'intervento di integrazione legata all'emergenza epidemiologica in atto,

denominata **"COVID-19 CISOA"**.

Possono presentare la domanda:

- le aziende esercenti **attività, anche in forma associata, di natura agricola** (un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali) e attività connesse (attività dirette alla trasformazione e all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell'agricoltura);
- le **Amministrazioni pubbliche** che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato);
- le **imprese appaltatrici o concessionarie** di lavori di forestazione;
- i **consorzi di irrigazione** e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
- le imprese che provvedono alla cura e protezione della **fauna selvatica** e all'esercizio controllato della caccia (guardiacaccia e guardiapescia);
- le imprese che provvedono alla **raccolta dei prodotti agricoli** limitatamente al personale addetto;
- le imprese che svolgono **attività di acquacoltura**, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

### Gestione degli esuberi

Stante il divieto di licenziamento, la cui efficacia è stata prolungata a complessivi 5 mesi dal decreto Rilancio, i datori di lavoro devono trovare soluzioni efficaci per la gestione degli esuberi.

A tal fine è possibile disporre la fruizione di ferie e permessi maturati dai lavoratori.

Una alternativa, inserita proprio all'interno del decreto legge n. 34/2020, è costituita dalla **rimodulazione**

**dell'orario di lavoro** per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro venga finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un **apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze"**, costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

L'attivazione di questa misura è subordinata all'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, atteso entro 60 giorni dalla pubblicazione (19 maggio 2020) in Gazzetta Ufficiale del DL "Rilancio".

### Cosa devono fare i datori di lavoro agricolo

La CISOA rimane in ogni caso lo strumento più diretto e immediato per la tutela dei casi in cui è necessario sospendere o ridurre l'orario di lavoro.

I datori di lavoro interessati possono presentare la **domanda** di CISOA per:

- i **lavoratori agricoli** (quadri, impiegati e operai) con contratto a tempo indeterminato;
- gli **apprendisti**, che svolgono annualmente almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda;
- i **soci di cooperative agricole** che prestano attività retribuita come dipendenti, inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, con previsione dell'instaurazione di un rapporto di lavoro con la cooperativa di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite.

Con riferimento al requisito soggettivo delle **181 giornate lavorative**, l'INPS ha chiarito che, trattandosi di un periodo annuale, concomitante a quello di erogazione delle prestazioni, non è possibile verificarne la sussistenza alla fine dell'anno cui si riferiscono le integrazioni salariali.

L'unica eccezione è costituita dai casi di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell'anno solare, in cui la verifica viene effettuata anche con riferimento ai dodici mesi

successivi o antecedenti la data di inizio o, rispettivamente, di cessazione del rapporto di lavoro.

### Presentazione delle domande

Le domande di accesso alla CISOA con la causale Covid-19 devono essere **inviate telematicamente**, in deroga alla disciplina ordinaria, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa.

Tenuto conto della particolare situazione emergenziale in atto, è prevista la possibilità di chiedere il **pagamento diretto** per gli operai senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa. Per gli impiegati resta ferma esclusivamente la modalità del pagamento diretto, come previsto dalla vigente disciplina.

Nel caso in cui l'azienda abbia già inoltrato domanda di CISOA con **altra causale**, la causale invocata verrà convertita d'ufficio in "COVID-19 CISOA".

Qualora l'azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili, è possibile chiedere la tutela della **cassa integrazione in deroga**, secondo gli accordi assunti e gli stanziamenti disponibili a livello regionale o di Provincia autonoma. L'INPS trasmette, in via telematica, le domande compiutamente istruite a ciascuno dei componenti della Commissione provinciale, informandoli della necessità di ricevere il rispettivo parere, sempre tramite posta elettronica, entro il termine perentorio di 20 giorni e che il decorso di tale termine senza pronunciamento equivale a parere favorevolmente reso.

L'Istituto ha specificato che, ai fini del pagamento diretto della prestazione, l'azienda è tenuta ad inviare il **modello IS/Agr.1/bis** (cod. "SR43").

I dati contenuti nel modello sono oggetto di una **dichiarazione di responsabilità** del titolare/legale rappresentante dell'azienda agricola, che si impegna a comunicare all'Inps qualsiasi variazione degli stessi.

In ragione dell'attuale fase emergenziale, che comporta le note restrizioni di mobilità dei cittadini, il modello predetto non deve essere sottoscritto dal lavoratore.

## Lavoro e Previdenza

Per i nuclei familiari in difficoltà

## Decreto Rilancio: a chi spetta il reddito di emergenza e come ottenerlo

di Aldo Forte - Esperto previdenziale

Con il decreto Rilancio arriva anche il reddito di emergenza. La misura di sostegno economico nasce per aiutare coloro che sono in difficoltà in seguito alla pandemia causata dal COVID-19. La somma sarà erogata in due tranches. Beneficiano del reddito di emergenza i nuclei familiari in condizioni di necessità economica a causa dell'emergenza epidemiologica, individuati secondo determinati requisiti personali, reddituali e patrimoniali. Le domande per il REM sono presentate all'INPS entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari a 400 euro, variabili in base al nucleo familiare. Qual è in termini pratico-operativi la procedura da osservare per ottenere il beneficio?

Arriva il **reddito di emergenza**, fra le varie misure varate dal Governo con il **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020).

La misura per sostenere coloro che sono in difficoltà in seguito alla Pandemia Covid-19, sarà erogata in **due tranches**, se in possesso di determinati requisiti, e la domanda andrà presentata all'INPS entro la fine del mese di **giugno**.

**Leggi anche:** [Decreto rilancio: attiva la procedura per richiedere il Reddito di emergenza](#)

A prevedere la prestazione è l'art. 82 del decreto Rilancio, che individua come beneficiari i **nuclei familiari in condizioni di necessità economica** in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da **COVID-19**, individuati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, dello stesso art. 82, evidenziando che le domande per il REM sono presentate entro il **termine** del mese di **giugno 2020** e il beneficio è erogato in **due quote**, ciascuna pari a 400 euro, variabili in base al nucleo familiare.

Vediamo di seguito gli aspetti principali.

### Requisiti

Per avere diritto alla prestazione, il comma 2 individua determinati requisiti che devono essere in possesso dai nuclei familiari.

In maniera specifica, il reddito di emergenza è riconosciuto ai **nuclei familiari** in possesso **cumulativamente**, al momento della domanda, dei seguenti **requisiti**:

- a) **residenza in Italia**, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5;
- c) un **valore del patrimonio mobiliare familiare** con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di

euro 20.000; il massimale viene incrementato di 5.000 euro quando nel nucleo familiare vi è la presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159;

d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

### Compatibilità con altre prestazioni

La norma prevede anche delle situazioni in cui il reddito di emergenza non sia compatibile con altre prestazioni.

In maniera specifica, **non è compatibile**:

- con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. 1n. 8/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 dello stesso decreto Rilancio. Ci si riferisce alle indennità per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago, ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori del settore agricolo ed ai lavoratori dello spettacolo.

- Inoltre, il REM non è compatibile quando qualche componente del nucleo familiare, alla data della domanda, sia in una delle seguenti condizioni: a) titolari di **pensione diretta o indiretta** ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; b) titolari di un **rapporto di lavoro dipendente** la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi alle soglie di cui al comma 5; c) percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del D.L. n. 4/2019, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, dello stesso decreto-legge.

## Nucleo familiare, reddito familiare, patrimonio mobiliare

Per quanto concerne l'**accesso** e la relativa **determinazione** del reddito di emergenza, il comma 4, dell'art. 82, del decreto Rilancio, prevede che, in pratica, bisogna fare riferimento ai vari parametri fissati dal DPCM n. 159/2013.

In maniera specifica, viene previsto che:

a) il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. In sintesi, si precisa che il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la **famiglia anagrafica** alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori.

b) il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 ed è riferito al mese di **aprile 2020** secondo il principio di cassa; in sintesi, vi rientrano tutti i tipi di reddito, sia soggetti a IRPEF che i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;

c) il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159; vi rientrano i depositi e conti correnti bancari e postali, i titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, ecc.

## Importo del reddito di emergenza

Ciascuna quota del REM è determinata in un **ammontare pari a 400 euro**, moltiplicati per il corrispondente **parametro della scala di equivalenza** di cui all'articolo 2, comma 4, del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un **massimo di 2,1, 840 euro**, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

**Sono esclusi** dalla possibilità di ottenere il reddito di emergenza coloro che si trovano in **stato detentivo**, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono **ricoverati** in istituti di cura di **lunga degenza** o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

Se il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.

## Competenza INPS

La prestazione sarà erogata dall'INPS, in presenza dei requisiti previsti, **previa richiesta** tramite modello di domanda predisposto dallo stesso Istituto e presentato con le modalità che saranno stabilite dallo stesso.

Le richieste di REM potranno essere presentate presso i **centri di assistenza fiscale**, previa stipula di una convenzione con l'INPS; inoltre, si potranno presentare presso gli Istituti di patronato.

Per la **verifica del possesso dei requisiti** di cui al comma 2, lettera c), l'INPS e l'Agenzia delle Entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605/1973, e dell'articolo 11, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 214/2011, nelle modalità previste ai fini ISEE.

Se dall'esito delle **verifiche e controlli** emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio sarà **immediatamente revocato**, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Per l'erogazione della prestazione in argomento, viene previsto un **limite di spesa di 954,6 milioni di euro per l'anno 2020**; sarà compito dell'INPS provvedere al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunicare i risultati di tale attività al Ministero del lavoro ed a quello dell'Economia.

Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

## Lavoro e Previdenza

Decreto Rilancio

## Bonus colf, badanti e baby sitter: come compilare la domanda per ricevere i 1000 euro

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione, Data Protection Officer

I lavoratori domestici possono presentare all'INPS, a partire dal 25 maggio, le domande per il bonus di 1000 euro, riconosciuto dal decreto Rilancio, per i mesi di aprile e maggio (500 euro per ciascun mese), utilizzando il servizio online disponibile sul sito internet dell'Istituto. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica. Per la presentazione della domanda ci si potrà avvalere anche degli Istituti di Patronato. L'indennità spetta a prescindere dalla circostanza che, durante il lockdown, l'attività lavorativa sia proseguita o che il domestico abbia fruito di ferie o permessi. Come si compila la domanda?

Dal 25 maggio colf, badanti, baby sitter e tutti gli altri **lavoratori domestici** possono presentare la domanda per l'**indennità Covid-19**, riconosciuta dal **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020). Vengono erogati **1.000 euro**, in **unica soluzione**, dall'INPS per i mesi di aprile e maggio (500 euro per ciascun mese) ai lavoratori domestici regolari con uno o più contratti in corso al 23 febbraio, a prescindere dalla circostanza che, durante il lockdown, l'attività lavorativa sia proseguita o che il domestico abbia fruito di un periodo di ferie o di permessi. Vediamo chi può chiedere il bonus all'INPS e con quale procedura.

**Leggi anche** Colf, badanti e baby sitter: bonus di 500 euro per aprile e maggio 2020

### Il bonus

L'articolo 85 del decreto Rilancio riconosce, in via transitoria, un'indennità in favore dei lavoratori domestici che avessero in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.

L'indennità è attribuita, dall'INPS, nel rispetto di un limite complessivo di spesa pari a 460 milioni di euro per il 2020 e non concorre alla formazione del reddito fiscale imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Non è ancora chiaro (la norma nulla dice, al riguardo) se l'indennità di 1.000 euro possa essere riconosciuta nel caso in cui i requisiti (che vedremo più avanti) siano soddisfatti per uno solo dei due mesi nonché per i casi in cui i rapporti di lavoro siano cessati o presentino una riduzione della durata al di sotto (sul tema, si veda il dossier parlamentare sul decreto Rilancio redatto ai fini dell'esame del ddl di conversione A.C. 2500, incardinato presso la Camera dei Deputati).

### Chi può chiedere il bonus

Il bonus può essere chiesto dai lavoratori domestici se:

- non siano conviventi con il datore di lavoro;

- alla data **23 febbraio 2020** sussisteva almeno un **contratto di lavoro domestico attivo** validamente iscritto presso la gestione datori di lavoro domestico dell'INPS;

---

**Avvertenza:** L'INPS chiarisce che vanno considerati tutti i contratti di lavoro la cui instaurazione non sia stata rifiutata dall'Istituto, in quanto privi dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestico.

---

- la durata complessiva dell'orario di lavoro, prevista dall'insieme dei **contratti di lavoro attivi** alla data del 23 febbraio 2020, è **superiore a 10 ore settimanali** (tale durata deve risultare dalle comunicazioni inviate a INPS dal datore di lavoro entro il 23 febbraio 2020);
- **non sono titolari di pensione** fatta salva l'ipotesi della percezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- non sono titolari di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente;
- non sono percettori di alcuna delle **indennità/prestazioni** legate all'emergenza **Covid-19** introdotte dal decreto Cura Italia o dal decreto Rilancio (bonus per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti Termali, lavoratori del settore agricolo, lavoratori dello spettacolo, professionisti ordinistici e altri percettori del reddito ultima istanza, percettori del reddito di emergenza e percettori del reddito di cittadinanza di importo inferiore a 500 euro mensili).

**Sono esclusi** dall'ambito dei beneficiari dell'indennità anche i titolari di rapporti di lavoro domestico interessati dalle **procedure di emersione** di cui all'art. 103 del decreto Rilancio.

Canali per la presentazione della domanda



Il bonus è **erogato dall'INPS** sulla base della domanda presentata direttamente dal lavoratore:

- attraverso la piattaforma messa a disposizione dall'INPS sul proprio sito istituzionale dal 25 maggio;
- ovvero rivolgendosi al **Contact Center**.

La domanda può essere presentata anche attraverso gli **Istituti di Patronato** e di **assistenza sociale**. In questo caso le pratiche sono valutate, ai fini del finanziamento pubblico dei suddetti istituti, secondo il medesimo punteggio attribuito alle pratiche relative all'assegno sociale

### Procedura

Prima di avviare la procedura di compilazione della domanda, il lavoratore deve munirsi:

- di un **PIN** rilasciato dall'INPS o una identità **SPID**

almeno di livello 2, o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

- del **codice IBAN**, intestato al richiedente, sul quale viene effettuato l'accredito dell'importo dovuto in caso di accoglimento della domanda. In alternativa, il lavoratore richiedente può scegliere la modalità di pagamento tramite bonifico domiciliato con riscossione diretta della somma spettante presso uno qualsiasi degli uffici postali sul territorio nazionale.

Dopo aver effettuato l'autenticazione al servizio, all'indirizzo IP, si accede alla pagina di presentazione del servizio.

Dal menu verticale a sinistra, selezionando la voce "**Presentazione domanda**", si accede alla funzionalità che consente l'invio della domanda.



Il richiedente può quindi scegliere tra le tre seguenti opzioni:

1. **primo inserimento** della domanda;
2. **domanda in bozza** non ancora presentata (in tale caso il richiedente può completare la domanda eventualmente modificando le informazioni precedentemente fornite oppure eliminarla e procedere con l'acquisizione di una nuova richiesta);
3. **domanda già presentata** che blocca l'inserimento di una nuova domanda.

Il flusso di inserimento della domanda inizia con la

visualizzazione dei dati anagrafici del richiedente che sono recuperati automaticamente dall'anagrafica centrale dell'INPS attraverso il codice fiscale.

Basterà cliccare sul pulsante "Avanti" per procedere con l'acquisizione delle informazioni tenendo conto che nei casi di residenza estera, di richiedente irreperibile o senza fissa dimora o con le informazioni della residenza non complete nell'anagrafica dovrà essere inserita la dimora abituale in Italia.

Completate le informazioni anagrafiche, la pagina successiva mostra le **dichiarazioni** per il **richiedente**.

**Dichiarazioni**

Io richiedente, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto sotto dichiarato è vero ed è accertabile ai sensi dell'articolo 43 del citato D.P.R., ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

- ☒ Dichiaro di essere o di essere stato titolare di almeno un rapporto di lavoro domestico attivo al 23 febbraio 2020 di durata complessiva non inferiore a 10 ore settimanali e di non essere convivente con alcuno dei datori di lavoro;
- ☒ Dichiaro di non aver fruito di alcuna delle indennità COVID-19 di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- ☒ Dichiaro di non avere fruito del fondo di ultima istanza, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi iscritti alle gestioni amministrate dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria alle casse private, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 18/2020;
- ☒ Dichiaro di non essere titolare di pensione (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222);
- ☒ Dichiaro di non essere titolari di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

Per poter proseguire con la presentazione della domanda, l'utente deve flaggare ogni check-box. Successivamente devono essere inseriti i **dati per il pagamento**. Sono previste le seguenti modalità di pagamento:

- Bonifico domiciliato presso ufficio postale;
- Accredito su c/c bancario;
- Accredito su c/c postale;
- Libretto postale;
- Carta prepagata con iban.

**Note**

- I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

**I dati per il pagamento**

Modalità di pagamento: \*

Accredito su c/c bancario

Iban: \*

Si segnala che prima dell'eventuale emissione dell'importo dovuto, verrà verificata la corrispondenza fra soggetto beneficiario dell' indennità ed il titolare del conto associato all' IBAN comunicato.

Dopo aver specificato la modalità di pagamento, premere il pulsante "Avanti" per proseguire con la presentazione della domanda.

La pagina successiva mostrerà l'**informativa sul trattamento dei dati personali** che dovrà essere accettata. La procedura di inserimento dei dati si chiude con il riepilogo dei dati inseriti che mostra in sola visualizzazione i dati inseriti dall'utente.

L'utente può quindi decidere di:

- **modificare le informazioni** inserite prima di procedere con la presentazione della domanda, premendo il

pulsante **Indietro**

- eseguire il log-out dal sistema attraverso la voce di menù "Uscita" e collegarsi successivamente per completare e presentare la domanda corrente.
- presentare la domanda e scaricare la ricevuta in formato pdf.

Il lavoratore domestico che ha presentato la domanda può infine consultare lo **stato della pratica** e dei **pagamenti** grazie all'apposita funzione presente sul menù verticale del servizio ove è presente anche la funzione di "Modifica dati" per il pagamento, che consente tali

informazioni per una domanda già presentata dall'utente, ma per la quale non si sia ancora provveduto alla liquidazione.

---

**Consultazione stato pratica e pagamenti**

ID Pratica	Stato pratica	Data presentazione	Protocollo	Dettaglio	Ricevuta	Modifica	Rinuncia
91	PRESENTATA	07/05/2020					

## Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

## Cassa integrazione in deroga Covid-19: presentazione istanze per Trento e Bolzano

Nella circolare n. 61 del 2020, l'INPS ha spiegato le procedure per richiedere il trattamento di cassa integrazione in deroga per le province autonome di Trento e Bolzano. Il ricorso all'ammortizzatore sociale, specifico per la causale Covid-19, spetta datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele degli ammortizzatori sociali ordinari previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario di lavoro.

L'INPS, con la circolare n. 61 del 23 maggio 2020, fornisce ulteriori istruzioni in merito alla corretta gestione dell'iter concessorio relativo ai trattamenti di **cassa integrazione in deroga** per le Province autonome di Trento e di Bolzano. Possono richiedere la prestazione in deroga tutti i datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele degli **ammortizzatori sociali** ordinari previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario di lavoro.

### Condizioni per l'accesso e beneficiari

La domanda al rispettivo Fondo di solidarietà può essere trasmessa dai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario di lavoro. I datori di lavoro che hanno diritto ad accedere alle misure ordinarie dovranno richiedere la prestazione con causale **"COVID-19 Nazionale"** alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere al trattamento in deroga.

Non si applica la contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro, connessa all'utilizzo della prestazione, né l'anzianità di effettivo lavoro.

I datori di lavoro con dimensioni aziendali fino a 5 dipendenti sono esonerati dall'accordo sindacale, mentre per dimensioni aziendali maggiori, la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.

### Pagamento della prestazione

I datori di lavoro devono trasmettere domanda in via telematica all'Istituto, al massimo, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

La domanda può essere inviata unicamente per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, per una durata massima di nove settimane.

Alla domanda deve essere allegato un modulo nel quale il datore di lavoro aderisce alla disciplina dell'accordo, dichiara l'entità e la durata della sospensione e il numero di lavoratori interessati e che tale comunicazione debba essere inviata preventivamente anche alle organizzazioni sindacali (per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti) o al massimo entro i due giorni successivi alla sospensione (per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti).

E' obbligatorio allegare il file "csv", compilato con tutti i dati dei lavoratori addetti all'unità produttiva, scaricabile in area "download" della procedura di invio domande; il datore di lavoro dovrà, inoltre, dare atto che l'unità produttiva e i lavoratori interessati alla prestazione non possono beneficiare di ammortizzatori sociali ordinari.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

INPS, circolare 23/05/2020, n. 61

## Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

## Sospensione versamenti Covid-19: come procedere per librerie, società sportive e agricoli

L'INPS, con il messaggio n. 2162 del 2020, interviene per fornire specifiche istruzioni riguardo la sospensione degli adempimenti e dei versamenti prevista dalla legge di conversione del decreto Cura Italia in favore di alcune particolari categorie di contribuenti. Si tratta, in particolare, delle misure introdotte a tutela gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite, delle imprese del settore florovivaistico e degli organismi sportivi (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche) sono beneficiari della sospensione

dal 2 marzo fino al 30 giugno 2020.

Con il messaggio n. 2162 del 25 maggio 2020, l'INPS fornisce le prime istruzioni operative in relazione alla modalità di sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti.

A seguito della conversione in legge del **decreto Cura Italia** sono stati previsti, ex novo, nell'alveo dei soggetti beneficiari della **sospensione degli adempimenti** informativi e contributivi i seguenti ulteriori destinatari:

- gli **esercenti di librerie** che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.
- le **imprese del settore florovivaistico** con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020 compreso. A norma del decreto Rilancio, inoltre:
- gli **organismi sportivi** (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche) sono beneficiari della sospensione dal 2 marzo fino al 30 giugno 2020.

#### Aziende con dipendenti

Agli esercenti di **librerie** che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite, sarà attribuito il codice di autorizzazione "7L".

Per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020, pertanto, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell'elemento "DenunciaAziendale", "AltrePartiteACredito", "CausaleACredito" il codice già in uso "N967".

Alle imprese del settore florovivaistico sarà attribuito a cura della Direzione generale il codice di autorizzazione "7S".

Per i periodi di paga di aprile 2020 e maggio 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell'elemento "DenunciaAziendale", "AltrePartiteACredito", "CausaleACredito" il codice di nuova istituzione "N973", che assume il nuovo significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

#### Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata

I committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata ed "esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite", nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovranno riportare, nell'elemento "CodCalamita" di "Collaboratore", il valore 25.

Per i committenti tenuti al versamento dei contributi

alla Gestione separata facenti parte di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche sono sospesi gli adempimenti e i versamenti con scadenza legale nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020.

A tal fine, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell'elemento "CodCalamita" di "Collaboratore", il valore 26, avente il significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Per le imprese del settore florovivaistico, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell'elemento "CodCalamita" di "Collaboratore", il valore 31, avente il significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

#### Aziende agricole assuntrici di manodopera

Per le aziende agricole assuntrici di manodopera la sospensione concerne i flussi della denuncia di manodopera occupata, segnatamente la denuncia di manodopera relativa al primo trimestre (termine legale di scadenza 30 aprile 2020) e le denunce mensili relative ai successivi periodi retributivi di aprile e maggio 2020, il cui termine legale di presentazione, con l'avvio dalle retribuzioni di aprile 2020 del flusso Uniemens, sezione PosAgri, è l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento delle retribuzioni, rispettivamente il 31 maggio e 30 giugno 2020.

I contribuenti che intendono avvalersi della sospensione in esame devono trasmettere la relativa istanza, disponibile nella sezione "DOMANDE TELEMATICHE" del Cassetto previdenziale.

Alle posizioni contributive dei soggetti che si avvalgono della predetta sospensione sarà attribuito il codice autorizzazione "7S".

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

INPS, messaggio 25/05/2020, n. 2162

## Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

## Ex dipendenti Fondo integrativo INPS: confermate le modalità di tassazione

Nel messaggio n. 2164 del 2020, l'INPS specifica che, nonostante le diffide ricevute dagli ex dipendenti titolari di prestazioni erogate dal Fondo



integrativo dell'Ente, aventi ad oggetto la richiesta di applicazione della tassazione agevolata, le erogazioni proseguiranno in conformità alle direttive dettate al riguardo dall'Agenzia delle Entrate.

L'INPS, nel messaggio n. 2164 del 25 maggio 2020, interviene riguardo le diffide ricevute da parte di **ex dipendenti** titolari di prestazioni erogate dal **Fondo integrativo** dell'Ente, soppresso con decorrenza 1° ottobre 1999, ai sensi dell'articolo 64, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, aventi ad oggetto la richiesta di applicazione della tassazione agevolata prevista dall'articolo 11, comma 6, del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Al riguardo l'Istituto precisa, in via preliminare, che tutti i prelievi fiscali sulle prestazioni erogate da questo Istituto sono effettuati dallo stesso in qualità di **sostituto d'imposta**, in piena conformità alle modalità puntualmente stabilite dall'Agenzia delle Entrate, istituzionalmente preposta a presiedere il rapporto tributario sottostante.

Ciò premesso, per quanto concerne nello specifico le prestazioni di cui all'oggetto, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25 del 2006 e con la risposta a specifico interpello prot. n. 954-318/2011, ha chiarito che alle stesse **non si applica** l'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 11, comma 6, del D.lgs n. 252/2005.

La suddetta Agenzia ha, infatti, precisato che dette prestazioni soggiacciono esclusivamente alla normativa pro tempore vigente (art. 13, comma 8, del D.lgs 21 aprile 1993, n. 124) con imponibilità ai fini IRPEF nella misura dell'87,50%.

In conclusione, in riscontro a tutte le istanze pervenute e che continueranno eventualmente a pervenire, l'INPS informa che, quale sostituto d'imposta, proseguirà ad applicare le modalità sopra descritte, fermi restando eventuali futuri mutamenti di interpretazione da parte della competente Amministrazione finanziaria o di innovazione della normativa fiscale.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

INPS, messaggio 25/05/2020, n. 2164

## Bilancio

Gli interventi dello IASB

## Bilanci 2019 e 2020 ai tempi del Covid-19: quali misure a supporto delle imprese IFRS adopter

di Gabriella Manella - Dottore commercialista e revisore legale in Ancona

In seguito all'emergenza da Covid-19, in occasione della chiusura del bilancio al 31 dicembre 2020 (o comunque con date di riferimento 2020) il redattore dei bilanci IFRS dovrà prendere in considerazione numerose problematiche, che si riflettono sui criteri di valutazione delle varie voci di bilancio. Meno articolate, ma non per questo meno importanti, quelle relative ai bilanci IFRS al 31 dicembre 2019, in quanto incentrate sulla problematica del going concern, laddove le imprese IFRS adopter non potranno usufruire della deroga introdotta dal decreto Liquidità per le imprese che redigono i bilanci secondo gli OIC. In un simile contesto, quali azioni ha intrapreso lo IASB per supportare le imprese che redigono il bilancio in base agli IFRS?

L'emergenza epidemica da **Covid-19**, con i suoi pesanti effetti sull'economia globale, oltre che sulla salute e sul benessere collettivo, si riflette significativamente sulla redazione della **reportistica finanziaria**: in misura parziale già sui **bilanci** al 31 dicembre 2019, molti dei quali sono ancora aperti ad oggi, e sicuramente con effetti più articolati su quelli relativi agli esercizi che si chiuderanno **nel corso del 2020**. Situazione questa che, se ha già resi necessari alcuni primi interventi degli **Standard Setter** di riferimento, li vedrà ancor più coinvolti - peraltro auspicabilmente - nei prossimi mesi.

### Imprese che adottano gli IFRS

Per quanto riguarda le **imprese** che adottano gli **IFRS**, pur in assenza di un intervento specifico al riguardo dello IASB, c'è stato un consenso generale anche a livello internazionale sul fatto che il Covid-19 sia da interpretarsi come **evento successivo** che, salvo fattispecie particolari, non richiede modifiche ai dati dei bilanci al 31 dicembre 2019 (si rinvia, in particolare, a quanto evidenziato dall'IFAC, "The Financial Reporting Implications of Covid-19", 13 Aprile 2020).

### Le posizioni dello IASB

Sempre con riferimento all'emergenza epidemiologica, lo IASB è invece intervenuto più volte nel corso degli ultimi mesi pubblicando alcune posizioni e/o provvedimenti preliminari, che saranno meglio analizzati di seguito:

- chiarimenti sull'applicazione delle previsioni dell'IFRS 9 e del relativo metodo Expected Credit Loss (ECL) per la valutazione dei crediti;
- proposta di rinvio della data di entrata in vigore di alcuni emendamenti e di ampliamento nei tempi previsti per la consultazione su altri documenti;
- pubblicazione dell'Exposure draft (ED) "**Covid-19 Related Rent Concessions - Proposed amendment to IFRS 16**", che è al momento in fase di valutazione

finale, dopo l'avvenuta acquisizione dei commenti da parte di varie istituzioni internazionali.

A ben vedere, tutti gli interventi attuati e su cui sta lavorando ad oggi lo IASB sono diretti alla **redazione di bilanci in corso** (e quindi, in particolare, ai bilanci 31 dicembre 2020), con quello che è sicuramente un apprezzabile approccio di tipo "forward looking"; al contrario, lo IASB non ha preso posizioni particolari né indicato approcci semplificati per la redazione dei **bilanci riferiti al 31 dicembre 2019**.

Questi bilanci, evidentemente, devono essere redatti secondo le **regole generali** previste dagli standards **in vigore** a quella data.

### Bilanci OIC e bilanci IFRS: una situazione di disparità

Con riferimento, quindi, al Covid-19, riconosciuto come non-adjusting subsequent event, nel rispetto dello **IAS 10** dovrà essere fornita un'**adeguata informativa** in bilancio; tuttavia, come espressamente previsto dallo stesso principio, un bilancio non può essere redatto seguendo i criteri propri di un'azienda in funzionamento se il **peggioramento dell'andamento** dell'impresa dopo la data di riferimento del bilancio metta in evidenza che il presupposto della **continuità aziendale** non sia più appropriato.

Ecco quindi che nel nostro contesto nazionale si è creata una **situazione di disparità** tra le società italiane che redigono il **bilancio** in base agli **OIC**, in quanto queste potranno beneficiare, sia nel 2019 che nel 2020, della deroga concessa dal Governo in tema di continuità aziendale, a seguito dell'emanazione del D.L. n. 23/2020, rispetto alle **imprese** che adottano gli **IFRS**, che sono adottati secondo la procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo.

Infatti, l'art. 7 del decreto fa riferimento al **criterio della continuità aziendale** disciplinato dall'art. 2323-bis, comma 1, c.c., e, quindi, ai bilanci redatti in base

agli OIC.

Fattispecie questa confermata anche dall'OIC nel Documento Interpretativo n. 6 (Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio", che specifica come siano escluse dalle recenti disposizioni normative le società che adottino gli IFRS.

### Soluzioni e "practical expedients" IASB

Precisato quanto sopra, gli interventi che lo IASB sta portando avanti a supporto delle imprese IFRS adopter si muovono su **tre direttive**:

- chiarimento di situazioni che creano dubbi applicativi in questo particolare contesto;
- slittamento, ove ritenuto possibile, dell'introduzione di nuove modifiche ai principi attualmente in vigore, con un conseguente alleggerimento degli oneri prospettici a carico dei redattori dei bilanci;
- introduzione di "practical expedients" **temporanei**, diretti a semplificare l'applicazione di disposizioni dei principi che possano risultare particolarmente complesse in questo periodo.

In particolare:

- a fine marzo, è stato pubblicato un documento relativo alle modalità di **valutazione dei crediti** ("IFRS 9 e Covid-19" - 27 marzo 2020), che riconferma sostanzialmente quanto espresso nello stesso periodo in un Public Statement dall'ESMA. Al riguardo lo IASB evidenzia come la metodologia dell'Expected Credit Losses (ECL), introdotta dall'IFRS 9 e che deve tenere conto di significativi incrementi del rischio di credito (SICR), non possa essere applicata con criteri meccanicistici nel quadro di incertezza determinato dall'emergenza sanitaria in essere. In questo periodo, infatti, un rallentamento dei tempi di incasso non costituisce automaticamente un SICR da riflettere sullo ECL; al contempo, i programmi di sostegno economico adottati o in via di adozione da parte dei vari governi possono ridurre il rischio di insolvenza dei crediti. Pertanto, la valutazione del **rischio di perdita**, pur sempre nel rispetto del metodo ECL, dovrà essere oggetto di attenta valutazione da parte del management oltre che di un relativo adeguato **disclosure in bilancio**;

- lo IASB ha valutato l'opportunità di **differire** l'entrata in vigore delle **modifiche** dello **IAS 1** relative alle modalità di classificazione delle passività come correnti o non correnti; ove, in linea con le attese, venga approvato a breve il relativo ED, queste modifiche entreranno in vigore dal 1° gennaio 2022. Con obiettivi analoghi, il Board ha esteso i tempi di consultation previsti per alcuni importanti progetti quali il Discussion Paper "Business Combinations - Disclosure, Goodwill and Impairment", che resterà aperto per commenti fino

al 31 dicembre 2020;

- dopo un dibattito preliminare, è stato di recente pubblicato il già menzionato ED destinato a semplificarne l'**applicazione** dell'**IFRS 16**, dato l'atteso incremento delle modifiche contrattuali volte alla riduzione degli affitti in questo particolare periodo, grazie all'introduzione di un "practical expedient" a favore degli utilizzatori dei **beni in leasing**, secondo quanto delineato e delimitato dal documento, e meglio spiegato di seguito. L'ED, oggetto di vari commenti e osservazioni, anche in termini di estensione del periodo in cui può essere esercitata questa semplificazione (l'obiettivo è quello di ricomprendere anche il primo semestre 2021), dovrebbe essere finalizzato dallo IASB entro fine maggio.

### Efficacia degli interventi IASB

Pur riconoscendo a tutte le azioni sopra elencate un'utilità ai fini della redazione dei prossimi bilanci IFRS, l'area di intervento che, al momento, garantisce più **immediati benefici pratici** è sicuramente l'**emendamento** dell'**IFRS 16**.

In questo periodo sono indubbiamente numerosi gli accordi, definiti o in fase di negoziazione, tra proprietario e utilizzatore dei beni diretti a ridurre l'onere a carico di questi ultimi; e non solo nel nostro Paese, con evidenti riflessi in termini di gestione e controllo vista sia la potenziale numerosità sia le possibili differenti caratteristiche delle soluzioni individuate.

In base alle attuali disposizioni dell'IFRS 16, una volta confermato che le variazioni negoziate siano qualificabili come "lease modifications" ai sensi di questo principio, sarà necessario procedere alla **rideterminazione** della **passività finanziaria**, in genere in base ad un nuovo **tasso di attualizzazione**, con correlati riflessi sul **valore del diritto d'uso**, già in **ammortamento**. L'ED, nella sua formulazione attuale, introduce un espediente pratico in base al quale l'utilizzatore dell'asset imputa questi "abbuoni" nel **conto economico** dell'esercizio in cui li ottiene, evitando così la più complessa gestione contabile prevista per una "lease modification".

È comunque necessario attendere la pubblicazione degli emendamenti all'IFRS 16 nella loro versione finale per valutare più compiutamente le modalità e ampiezza di applicazione di questo "practical expedient", oltre, ovviamente, al necessario endorsement da parte della UE.

Non si possono peraltro escludere altri interventi specifici dello IASB diretti a fornire chiarimenti e, auspicabilmente, semplificazioni applicative con riferimento alle molteplici problematiche che si presenteranno in occasione della redazione dei prossimi bilanci.

## Finanziamenti

Decreto Rilancio

## Professionisti iscritti alla gestione separata: fondo perduto e indennità di 1.000 euro sono incompatibili

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Il decreto Rilancio riconosce un'indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 ai liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, che abbiano subito una comprovata riduzione (almeno il 33%) del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Sulla base di un'interpretazione letterale, la nuova indennità non sarebbe incompatibile con il contributo a fondo perduto. Tuttavia, se il diritto a percepire tale somma viene considerato semplicemente come una diversificazione dell'indennità prevista dal decreto Cura Italia, allora i professionisti iscritti alla gestione separata risulteranno ancora una volta esclusi dal contributo a fondo perduto.

Il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) è di difficile lettura. In molti casi non è chiaro se il contribuente possa fruire delle specifiche indennità o aiuti all'uopo previsti. I contribuenti sono costretti a districarsi in una selva di disposizioni ed è estremamente facile commettere errori.

Le difficoltà potranno essere meglio comprese, ad esempio, se si considera il rapporto tra l'art. 25, riguardante la possibilità di beneficiare di un **contributo a fondo perduto**, e l'art. 84, avente ad oggetto la previsione di **"nuove indennità"** per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19".

La prima disposizione prevede che il contributo a fondo perduto non spetta ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del decreto Cura Italia. L'ambito applicativo della disposizione deve essere individuato anche considerando il citato art. 84, comma 1, del decreto Rilancio. Tale disposizione prevede che "ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima **indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020**".

Dal combinato disposto delle due disposizioni citate, risulta dunque comprensibile che se un professionista iscritto alla gestione separata ha diritto a percepire il bonus di 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo ed aprile, non può fruire del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25. Invece, la medesima previsione non riguarda artigiani e commercianti che possono ottenere l'erogazione del contributo anche se hanno ottenuto l'indennità di 600 euro prevista dal decreto "Cura Italia" ed ora, per il mese di aprile, dall'art. 84, comma 4 in rassegna.

**Compatibilità tra contributo e indennità di 1.000 euro?**

La verifica circa l'esistenza delle **condizioni** che consentono di ottenere l'erogazione del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 è più complicata se si considera, invece, la nuova previsione di cui all'art. 84, comma 2 del decreto. La disposizione prevede che ai liberi professionisti titolari di partita Iva, iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020 (marzo e aprile), rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro.

Si potrebbe a tal proposito osservare come l'art. 25, che individua i casi in cui i professionisti non possano fruire del contributo a fondo perduto, fa riferimento all'indennità prevista dall'art. 27 del decreto Cura Italia. Non risulta quindi effettuato alcun riferimento all'indennità di cui all'art. 84 in rassegna. Si potrebbe affermare, quindi, anche sulla base di un'interpretazione letterale, che la nuova indennità di 1.000 euro non è in tal caso incompatibile con il contributo a fondo perduto.

A conferma di ciò si può anche rilevare come i presupposti che consentono di fruire dell'indennità di 1.000 euro sono completamente diversi da quelli che attribuiscono il diritto a fruire del bonus di 600 euro. Per la prima volta il decreto chiede di dimostrare la **riduzione del reddito** determinato sulla base di un bimestre e non del fatturato. Invece l'indennità di cui all'art. 27 viene attribuita automaticamente a seguito della presentazione dell'istanza.

Tale diversità sembra quindi confermare la **compatibilità** tra contributo e indennità di 1.000 euro, ma probabilmente si arriverà a un'interpretazione negativa. Sussiste il concreto rischio che il diritto a percepire l'indennità di 1.000 euro, anche se fondata sull'esistenza



di presupposti diversi, venga considerata alla stregua dell'indennità prevista dall'art. 27, pari a 600 euro.

I **soggetti** che possono fruirne sono gli stessi. Il bonus è stato quindi solo incrementato a 1.000 euro anche se è stata aggiunta la condizione necessaria della contrazione del reddito.

In buona sostanza, se il diritto a percepire tale somma

viene considerato semplicemente come una **diversificazione della medesima indennità** prevista dall'art. 27, i contribuenti non potranno fruire del contributo a fondo perduto.

Se l'interpretazione fosse confermata, i professionisti iscritti alla gestione separata risulterebbero ancora una volta esclusi dal contributo a fondo perduto.

## Finanziamenti

Dalla Commissione Europea

## Coronavirus: approvato il regime italiano a “ombrello” a sostegno dell’economia

La Commissione Europea approva il regime, così detto ad “ombrello”, da 9 miliardi di euro per sostenere l’economia italiana nel contesto dell’emergenza coronavirus. In particolare l’Italia potrà concedere il sostegno pubblico tramite: sovvenzioni dirette, garanzie su prestiti e tassi di interesse agevolati per prestiti; aiuti alla ricerca e allo sviluppo (R&S) relativi al coronavirus, alla costruzione e all’ammodernamento delle strutture per lo sviluppo e test di prodotti correlati, quali vaccini, prodotti medici, trattamenti e dispositivi, disinfettanti e indumenti protettivi, ingredienti farmaceutici attivi e sostanze attive utilizzate per i disinfettanti; sovvenzioni salariali per i lavoratori dipendenti per evitare licenziamenti durante la pandemia di coronavirus.

La Commissione Europea ha approvato un regime, così detto ad “ombrello”, da 9 miliardi di euro per sostenere l’economia italiana nel contesto dell’emergenza coronavirus. Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020 e poi modificato il 3 aprile e l’8 maggio 2020.

**Margrethe Vestager**, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato che “Il regime “ombrello” italiano da 9 miliardi di euro consentirà alle imprese di tutte le dimensioni di ricevere sostegno dalle regioni, province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio d’Italia. A complemento delle numerose misure nazionali già approvate, il regime aiuterà le imprese italiane a proseguire l’attività in questi tempi difficili e a preservare posti di lavoro. Continuiamo a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per garantire che le misure di sostegno nazionali possano essere attuate in modo tempestivo, coordinato ed efficace, in linea con le norme dell’UE.”

### Le misure italiane di sostegno

In particolare l’Italia potrà concedere il sostegno pubblico tramite:

- **sovvenzioni dirette**, garanzie su prestiti e tassi di interesse agevolati per prestiti;
- **aiuti alla ricerca e allo sviluppo (R&S) relativi al coronavirus**, alla costruzione e all’ammodernamento delle strutture per lo sviluppo e test di prodotti attinenti al coronavirus e alla produzione di prodotti correlati,

quali vaccini, prodotti medici, trattamenti e dispositivi, disinfettanti e indumenti protettivi, ingredienti farmaceutici attivi e sostanze attive utilizzate per i disinfettanti;

- **sovvenzioni salariali** per i lavoratori dipendenti per evitare licenziamenti durante la pandemia di coronavirus.

Lo scopo è quello di coprire il **capitale circolante immediato** o le **esigenze di investimento** delle imprese che stanno affrontando le difficoltà causate dalla perdita di reddito e dalla carenza di liquidità derivanti dall’impatto economico della pandemia di coronavirus.

La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare:

- 1) per quanto riguarda le **sovvenzioni dirette**, gli anticipi rimborsabili, le agevolazioni fiscali e di pagamento, il sostegno non supererà gli 800 000 euro per impresa, come previsto dal quadro temporaneo (o rispettivamente 100 000 e 120 000 € per agricoltura e pesca/acquacoltura);
- 2) per quanto riguarda le **garanzie statali** e i prestiti con tassi di interesse agevolati:
  - l’importo del prestito sottostante per impresa è limitato a quanto necessario per coprire le esigenze di liquidità nel prossimo futuro;
  - è limitato nel tempo;
  - i premi delle commissioni di garanzia e i tassi di interesse non superano i livelli previsti dal quadro temporaneo;
  - comprende garanzie per assicurare che l’aiuto sia veicolato efficacemente dalle banche o da altri istituti finanziari ai beneficiari che ne hanno bisogno;
- 3) per quanto riguarda gli **aiuti a favore della ricerca e sviluppo** relativi al coronavirus:
  - l’aiuto è ritenuto necessario per consentire all’impresa di impegnarsi in quest’attività di ricerca e sviluppo;
  - sono rispettate le norme sui costi ammissibili e le categorie di ricerca ammissibili;
- 4) per quanto riguarda gli **aiuti agli investimenti** per la costruzione e l’ammodernamento delle strutture di prova e per la produzione di prodotti attinenti al coronavirus:
  - l’aiuto è ritenuto necessario per consentire alla società di impegnarsi in tali attività;
  - il progetto d’investimento dev’essere completato entro sei mesi dalla data di concessione dell’aiuto;
  - sono rispettati i costi ammissibili e i criteri di intensità dell’aiuto;
- 5) per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di **sovvenzioni salariali per i lavoratori dipendenti** al fine di

evitare licenziamenti, la sovvenzione:

- è concessa a dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a causa della sospensione o riduzione delle attività commerciali dovute alla pandemia di coronavirus;
- è concessa per un periodo massimo di **dodici mesi**;
- non può superare l'80% della retribuzione lorda mensile.

Infine, gli aiuti possono essere concessi solo a società che **non fossero in difficoltà già al 31 dicembre 2019**.

La Commissione ha approvato la misura in quanto conforme alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato e in quanto opportuna e proporzionata a quanto necessario per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. La misura è inoltre necessaria, adeguata e proporzionata per combattere la crisi sanitaria e contribuire a soddisfare le esigenze comuni di produzione europea nell'attuale crisi.

*A cura della Redazione*

## Impresa

Verso il recovery Fund

## Emergenza Covid-19: finanziamenti BEI, SURE e MES light. Le misure UE per le imprese

di Giuseppe Rocco - Esperto Economico

Per fronteggiare la crisi da Covid-19 il decreto Rilancio prevede misure per implementare i finanziamenti BEI e il SURE quali fondamentali tasselli nella strategia di contrasto elaborata in sede europea che si estrinseca anche nel MES light, il fondo Salva-Stati metterà a disposizione una nuova linea di credito da 240 miliardi dedicata alla pandemia. E' poi in fase di elaborazione la proposta del Recovery Fund che dovrebbe essere presentato il 27 maggio dalla Commissione UE dopo l'intesa francotedesca che suggerisce di strutturare una linea di 500 miliardi a fondo perduto che vengano dal bilancio europeo. Come funzioneranno le misure previste dall'UE?

Con l'art. 36 del **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020) si dispongono le misure per implementare i **finanziamenti BEI** finalizzati a superare la crisi da Covid-19 e il **SURE**, lo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza.

A tale scopo si istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione per l'anno in corso di 1000 milioni di euro. Va ricordato che le due misure sono fondamentali tasselli nella **strategia di contrasto** elaborata in sede europea che si estrinseca anche nel **MES light**.

E' poi in fase di elaborazione la proposta del **Recovery Fund** che dovrebbe essere presentato il prossimo 27 maggio dalla Commissione europea dopo l'intesa francotedesca che suggerisce di strutturare una linea di 500 miliardi a fondo perduto che vengano dal bilancio europeo.

Il vicepresidente della Commissione Ue, **Valdis Dombrovskis**, nel corso della conferenza stampa al termine dell'Ecofin del 20 maggio ha anticipato che Bruxelles presenterà anche uno strumento per la ripresa e la resilienza che si concentra su investimenti e riforme strutturali, per creare un ambiente più favorevole per le imprese, per rafforzare la capacità amministrativa affinché i fondi extra abbiano massimo effetto. E' stato poi aggiunto come la maggior parte dei finanziamenti sarà disponibile nel 2021 ma si sta studiando la possibilità di anticipare alcuni fondi nel 2020. Vanno ancora ricordati la **sospensione del Patto di stabilità** e la predisposizione del quadro temporaneo di aiuti di Stato fino al prossimo 31 dicembre. A tale articolato quadro si affianca la politica monetaria della Bce che a marzo ha lanciato il nuovo Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) da 750 miliardi.

### Raccomandazioni della Commissione UE

E' utile poi ricordare come lo scorso 20 maggio sono state presentate a Bruxelles le raccomandazioni

specifiche per Paese. Per quel che riguarda l'**Italia** (insieme a Francia, Belgio, Cipro, Grecia e Spagna) nel ricordare la sospensione del Patto di Stabilità in virtù della quale si sono ampliati deficit e debito pubblico, si sottolinea come, quando le condizioni economiche lo consentano, le politiche di bilancio dovrebbero mirare a posizioni di bilancio a medio termine prudenti e alla sostenibilità del debito, incrementando nel contempo gli investimenti.

Per quel che riguarda il Patto di Stabilità va riportato come sempre Valdis Dombrovskis, ha sottolineato come Bruxelles abbia in corso approfondimenti per eventuali aggiustamenti. In sostanziale sintonia anche il Presidente della BCE **Christine Lagarde** che in una recente intervista ha espresso la necessità di una rivisitazione e una semplificazione del Patto.

Andando poi alle indicazioni concrete all'Italia si suggerisce di **rafforzare il sistema sanitario**, la necessità di fornire adeguate **fonti alternative di reddito** e accesso alla protezione sociale, specie ai lavoratori atipici, attraverso l'uso di **accordi di lavoro flessibili** ed il sostegno attivo all'occupazione, il rafforzamento dell'apprendimento a distanza e delle competenze, anche digitali. Va garantita **liquidità alle PMI** e ai lavoratori autonomi, efficientato il sistema giudiziario e la PA, stimolati investimenti pubblici e privati tesi alla sostenibilità ambientale e nel digitale.

### Strumenti UE anti-crisi

Procedendo ad un maggior livello di dettaglio, in cosa consistono gli strumenti UE per fronteggiare e superare la crisi derivante dalla pandemia Covid-19?

#### Finanziamenti BEI

Come ricorda la Relazione al decreto Rilancio la Banca Europea per gli Investimenti ha proposto la creazione di un **fondo di garanzia paneuropeo** da 25 miliardi di euro per il sostegno agli Stati membri denominato "Pan-European Guarantee Fund" (EGF). L'obiettivo del Fondo, la cui costituzione è stata sostenuta



dall'Eurogruppo (9 aprile 2020) e dal Consiglio europeo (23 aprile 2020), è garantire principalmente a piccole e medie imprese, imprese a media capitalizzazione, grandi imprese, nonché ad enti pubblici, liquidità e accesso a finanziamenti per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza pandemica.

Il Fondo consentirebbe di erogare fino a circa **200 miliardi di euro** aggiuntivi rispetto all'attività ordinaria principalmente nella forma di **garanzie e prestiti diretti** (della BEI o del Fondo Europeo per gli Investimenti-FEI, entrambi con merito di credito AAA) o **indiretti** (tramite intermediari finanziari e banche di promozione nazionale) a favore dei suddetti beneficiari finali.

Il Fondo sarà costituito dalle garanzie (irrevocabili, incondizionate e di prima perdita) fornite dagli Stati membri dell'Unione europea al Gruppo BEI (BEI e FEI) su base proporzionale, in rapporto alle quote di partecipazione azionaria nella BEI. Il decreto Rilancio autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare con la BEI gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia pan europeo. In attuazione dei predetti accordi il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta, a favore della BEI.

#### **SURE**

SURE, acronimo di Support to mitigate unemployment risks in emergency, proposto dalla Commissione UE e adottato formalmente dal Consiglio UE del 19 maggio è il programma europeo per il sostegno ai **sistemi nazionali di cassa integrazione** durante la crisi Covid-19. Sarà attivo dal prossimo mese di giugno (la data di partenza deve essere confermata) fino al 31 dicembre 2022, termine prorogabile di sei mesi in sei mesi in caso di necessità e fornirà agli Stati membri

fino a 100 miliardi di euro di prestiti a condizioni favorevoli, sulla base di 25 miliardi di garanzie che gli Stati verseranno sulla base del loro contributo nel bilancio Ue.

Il decreto Rilancio autorizza il MEF a stipulare l'accordo con la Commissione UE concernente le modalità di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo del SURE e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato. Tutti gli Stati Ue potranno accedere al programma, che è pensato come **"rete di sicurezza"** per le economie più colpite dalla crisi sanitaria. Il nuovo strumento diventa una sorta di **"seconda linea"** di difesa dell'occupazione.

**Leggi anche SURE: uno strumento dell'UE per mitigare i rischi di disoccupazione**

I prestiti aiuteranno infatti gli Stati membri ad affrontare aumenti repentini della spesa pubblica per il **mantenimento dell'occupazione**; nello specifico, concorreranno a coprire i costi direttamente connessi all'istituzione o all'estensione di regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo e di altre misure analoghe per i lavoratori autonomi introdotte in risposta all'attuale pandemia di COVID 19.

#### **MES**

Il fondo Salva-Stati metterà a disposizione una **nuova linea di credito** da 240 miliardi dedicata alla pandemia. Ogni Paese potrà prendere in **prestito fino al 2%** del suo Pil per **finanziare le spese sanitarie** dirette e indirette collegate al Covid-19.

**Leggi anche Eurogruppo: dal MES finanziamenti a tasso ridotto per la sanità. Con quali regole?**

I prestiti saranno a **condizioni agevolate**: scadenza a dieci anni, tasso annuale a 0,1%, costo una tantum di 0,25% e costo annuale di 0,005%. Le richieste potranno essere inviate fino alla fine del 2022.

## Impresa

In Gazzetta Ufficiale

## Trasparenza societaria: in vigore i nuovi modelli di comunicazione

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera 13 maggio 2020 della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con cui sono apportate alcune modifiche al regolamento concernente la disciplina degli emittenti in materia di trasparenza societaria. In particolare le modifiche riguardano la disciplina attuativa del TUF in materia di equilibrio tra generi, prevedendo che, nella composizione degli organi sociali delle società quotate, almeno due quinti dei membri effettivi debba essere riservato al genere meno rappresentato. Inoltre sono aggiornati i modelli per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 25 maggio 2020 la delibera 13 maggio 2020 della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con cui sono apportate alcune modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la **disciplina degli emittenti in materia di trasparenza societaria**.

In particolare le modifiche riguardano la disciplina attuativa del TUF in materia di **equilibrio tra generi**, prevedendo che, nella composizione degli organi sociali delle società quotate, almeno **due quinti** dei membri effettivi debba essere riservato al genere meno rappresentato.

Inoltre la delibera apporta le **variazioni all'allegato 4** in cui sono riportati i modelli di dichiarazione da utilizzare e in cui chiarisce che:

- per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione, è previsto **l'utilizzo esclusivo dei modelli** contenuti nell'allegato al decreto, da inviare contestualmente alla Consob e all'emittente. Qualora il soggetto dichiarante sia una società quotata, la compilazione e trasmissione del modello 120/A alla Consob deve essere effettuata utilizzando il sistema dedicato di **Teleraccolta**;
- gli obblighi informativi si applicano unicamente alle partecipazioni detenute nelle società aventi sede legale in Italia (o in uno Stato extra-UE purché abbiano scelto l'Italia come Stato membro d'origine) le cui azioni sono quotate su un mercato regolamentato italiano o di altro Stato membro dell'UE;
- le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state:
  - a) consegnate direttamente;
  - b) spedite per lettera raccomandata A/R;
  - c) trasmesse da casella di posta elettronica certificata

all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) dal soggetto tenuto all'adempimento dell'obbligo;

d) trasmesse da casella di posta elettronica ordinaria all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it) purché sottoscritte con firma elettronica qualificata o firma digitale del soggetto tenuto all'adempimento dell'obbligo;

e) inviate tramite Teleraccolta ed accompagnate da una lettera sulla cui busta deve essere indicato la seguente notazione "contiene modelli di comunicazione ex articolo 120 del D.Lgs. 58/1998"; inoltre, considerata l'esigenza che la comunicazione venga tempestivamente diffusa al mercato, si raccomanda di anticiparla all'indirizzo di posta elettronica [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it) ovvero via fax al n. +39 06 8477519;

- nel caso di invio tramite Teleraccolta, il modello 120/A deve essere compilato secondo le specifiche tecniche consultabili sul portale della Consob nell'area dedicata. Contestualmente al file in formato elettronico, deve essere inoltrata alla Consob una lettera contenente l'identificativo della dichiarazione, il nome del dichiarante e dell'emittente oggetto di dichiarazione, la data dell'operazione e la firma del rappresentante legale del dichiarante. La lettera, accompagnata da una copia della ricevuta elettronica rilasciata dal sistema, deve essere trasmessa da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it).

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Consob, delibera 13/05/2020, n. 21359 (Gazzetta Ufficiale 25/05/2020, n. 133)

## Impresa

L'ultimo deposito della Cassazione

## Procedure fallimentari: illegittimo il sequestro sui beni della società fallita se non si considerano i diritti dei terzi

Con la sentenza n. 15776, depositata in data 25 maggio 2020, la Cassazione ha chiarito che in tema di In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, può essere adottato sui beni già assoggettati alla procedura fallimentare. Unico limite è l'eventuale appartenenza del bene a persona estranea al reato. Sul piano pratico è indispensabile dunque circoscrivere compiutamente l'entità del profitto confiscabile, consentendo di soddisfare le preminenti ragioni di tutela penale, senza però

arrecare pregiudizio alle concorrenti pretese creditorie, soprattutto se l'attivo fallimentare sia costituito da somme di denaro.

Il legale rappresentante di una Srl poi dichiarata fallita, veniva indagato insieme ad altri soggetti per il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti di cui all'art. 10 - *quater* comma 2 del D.Lgs. n. 74/2000 utilizzati in modo da permettere alla società l'ottenimento di sgravi sulle cartelle di pagamento emesse a suo carico. Su alcune somme di denaro nella disponibilità della società, il G.I.P. disponeva il sequestro preventivo Avverso tale provvedimento, il curatore fallimentare nel frattempo subentrato nella gestione, impugnava l'ordinanza innanzi al tribunale del riesame, che rigettava la richiesta. Avverso tale ultima pronuncia la società ricorreva in Cassazione con diversi motivi. In particolare lamentava la violazione dell'art. 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000 rilevando che a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, le somme di denaro in possesso della procedura fallimentare, depositate in banca non potevano essere considerate beni intrinsecamente e oggettivamente pericolosi, non essendo più nella disponibilità dell'autore dell'illecito ma del curatore fallimentare, organo gestore della procedura regolata dalla legge. Peraltro la situazione debitoria preesisteva all'indebita compensazione per cui il reato costituente il presupposto del sequestro, non aveva comportato l'arricchimento della società non potendosi ritenere quindi consentito stravolgere l'ordine dei privilegi stabilito dagli artt. 2745 e ss e 2777 del c.c. In caso di fallimento infatti il debito preesistente rimane *ex lege* soggetto all'ordine dei privilegi non derogabili dalla normativa civile e penale. Inoltre deduceva che il provvedimento di sequestro non aveva colpito il patrimonio dell'indagato ma quello di un soggetto terzo, quale la procedura fallimentare, ente totalmente diverso dalla società, pertanto la procedura non aveva tratto alcun beneficio dal reato né alcun profitto rinvenibile nel suo patrimonio per cui il sequestro non poteva ritenersi legittimo avendo riguardato somme prive di collegamento con l'illecito penale.

### La decisione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15776 depositata il 25 maggio 2020, ha accolto il ricorso proposto dal curatore fallimentare, annullando l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale. Ritenendo non corretto l'operato del Tribunale del riesame, i giudici di legittimità, innanzitutto partono dal dato fattuale, evidenziando che il sequestro era intervenuto in epoca successiva, oltre un anno e mezzo dopo la data nella quale era stato dichiarato il fallimento

della società. Richiamando anche alcune pronunce la Suprema Corte rammenta che in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000 può essere adottato sui beni già assoggettati alla procedura fallimentare. In merito poi alla sequenza temporale tra il vincolo della procedura concorsuale e della misura cautelare reale, il collegio non lo ritiene un aspetto dirimente proprio in considerazione del differente ambito operativo tra i due. Unico limite all'operatività della confisca diretta o per equivalente è per la Corte, soltanto l'eventuale appartenenza del bene a persona estranea al reato. Sul piano pratico è indispensabile dunque circoscrivere compiutamente l'entità del profitto confiscabile, consentendo di soddisfare le preminenti ragioni di tutela penale, senza però arrecare pregiudizio alle concorrenti pretese creditorie, soprattutto laddove l'attivo fallimentare sia costituito da somme di denaro. La corte, poi precisa che resta ferma l'esigenza di valutare anche se l'Erario abbia già proceduto al recupero delle somme non versate dal contribuente, ciò al fine di evitare un indebito arricchimento da parte del Fisco, tenendo conto che ai sensi del comma 2 dell'art. 12-bis, la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nella specie, il riesame non aveva effettuato tale verifica. Nell'ordinanza infatti non veniva specificato se il sequestro avesse avuto esecuzione e in caso affermativo in che misura rispetto all'attivo fallimentare, non essendo chiaro se l'erario avesse già provveduto a recuperare o meno le somme indebitamente non versate dalla società, anche se solo parzialmente. In definitiva il Tribunale non aveva accertato la consistenza dell'attivo fallimentare, l'esecuzione o meno della misura e l'eventuale preventivo soddisfacimento del credito erariale, rispetto all'importo suscettibile di confisca, non risultando altresì specificato se, e in che termini, fossero state dedotte dal curatore eventuali pretese creditorie da parte di soggetti in buona fede.

*A cura della Redazione*

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.